

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 26 aprile 2016, n. 91.

Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare»;

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia e, in particolare, l'articolo 1, commi 5 e 6, a mente dei quali entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi discendenti, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive secondo le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, attraverso interventi normativi diretti ad introdurre le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare;

Visti i decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, recanti, rispettivamente: «Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244» e «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;

Sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali del personale civile, per le materie di competenza;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2016;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data 19, 20 e 21 aprile 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, per i profili di competenza, con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE
AL DECRETO LEGISLATIVO 28 GENNAIO 2014, n. 7

Art. 1.

Disposizioni integrative e correttive in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24-bis:

1) al comma 2, la parola: «, annualmente,» è soppressa;

2) al comma 3, dopo le parole: «della commissione interministeriale» sono inserite le seguenti: «, nominati per la durata di un biennio con decreto del Ministro della difesa su designazione degli altri Ministri interessati,»;

b) all'articolo 31, comma 1, le parole: «interregionali e Comandi militari autonomi dell'Esercito» sono sostituite dalle seguenti: «e unità dell'Esercito deputate per il territorio»;

c) all'articolo 95, comma 3, lettera a), le parole: «per il territorio», sono sostituite dalle seguenti: «militare della Capitale»;

d) l'articolo 101 è sostituito dal seguente:

«Art. 101 (*Organizzazione generale dell'Esercito italiano*). — 1. Per l'assolvimento dei compiti stabiliti dalla legge l'Esercito italiano è organizzato in comandi, enti e unità titolari di capacità operative, di supporto, logistiche, formative, addestrative, infrastrutturali e territoriali.

2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione delle strutture ordinarie di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito.»;

e) l'articolo 102 è sostituito dal seguente:

«Art. 102 (*Organizzazione operativa dell'Esercito italiano*). — 1. L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano è posta alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e le articolazioni di comandi, enti e strutture dell'organizzazione di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.»;

f) l'articolo 103 è sostituito dal seguente:

«Art. 103 (*Organizzazione territoriale dell'Esercito italiano*). — 1. L'attribuzione delle funzioni nei settori del reclutamento e delle forze di completamento, del demanio e delle servitù militari, della leva e del collocamento al lavoro dei militari volontari congedati è effettuata



con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito, con cui sono altresì individuati i Comandi, le unità e i reparti competenti per territorio o presidio.

2. L'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le competenze dei comandi, reparti e unità di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.

3. In ciascuna delle regioni amministrative tipiche di reclutamento, con priorità alle regioni amministrative dell'arco alpino, è assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino.»;

g) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:

«Art. 104 (*Organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano*). — 1. L'organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano fa capo al Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito e comprende:

a) i seguenti istituti di formazione:

1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;

2) Accademia militare;

3) Scuola sottufficiali dell'Esercito;

4) Scuola militare "Nunziatella";

5) Scuola militare "Teuliè";

b) la Scuola lingue estere dell'Esercito;

c) il Centro di simulazione e validazione dell'Esercito;

d) gli altri Enti di formazione e specializzazione individuati dagli ordinamenti di Forza armata.

2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del comando, degli istituti, delle scuole, dei centri e degli enti di cui al comma 1, nonché dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.»;

h) l'articolo 105 è sostituito dal seguente:

«Art. 105 (*Organizzazione logistica dell'Esercito italiano*). — 1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito da cui dipendono:

a) i comandi trasporti e materiali, commissariato, sanità e veterinaria, e tecnico;

b) i poli di mantenimento e di rifornimento;

c) il Centro polifunzionale di sperimentazione;

d) il Centro tecnico logistico interforze NBC;

e) il Policlinico militare di Roma;

f) il Centro militare di veterinaria.

2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del Comando di cui al comma 1, nonché dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.»;

i) l'articolo 107 è sostituito dal seguente:

«Art. 107 (*Organizzazione per le infrastrutture dell'Esercito italiano*). — 1. Le attribuzioni nei settori demaniale, infrastrutturale e del mantenimento del patrimonio immobiliare dell'Esercito italiano fanno capo al

dipartimento delle infrastrutture presso lo Stato maggiore dell'Esercito che le espleta avvalendosi dei comandi e delle unità intermedie e periferiche dotate di adeguata struttura tecnica competente nelle specifiche materie.

2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del dipartimento di cui al comma 1, nonché dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.»;

l) all'articolo 154, comma 1, alinea, le parole: «del servizio commissariato e amministrazione del comando logistico» sono sostituite dalle seguenti: «è posta alle dipendenze dell'Ufficio generale centro di responsabilità amministrativa dell'Aeronautica militare e»;

m) all'articolo 195, comma 1, lettera a), le parole: «di collaborazione e sperimentazione clinica con il centro studi e ricerche della sanità veterinaria dell'Esercito italiano», sono sostituite dalle seguenti: «di sperimentazione clinica, di formazione e di ricerca in ambito sanitario e veterinario»;

n) all'articolo 306:

1) al comma 2:

1.1) al primo periodo, le parole: «Entro il 31 marzo di ciascun anno,» sono sostituite dalle seguenti: «Ogni due anni, entro il mese di marzo,» e la parola: «annuale» è soppressa;

1.2) al terzo periodo, dopo le parole: «in favore del conduttore» sono inserite le seguenti: «non proprietario di altra abitazione nella provincia» e le parole: «non proprietario di altra abitazione» sono soppresse;

2) al comma 3, al primo periodo, le parole: «non proprietario di altra abitazione nella provincia» sono soppresse;

o) all'articolo 307, comma 3-bis, al nono periodo, dopo la parola: «prelazione» sono inserite le seguenti: «tenuto conto degli investimenti effettuati dal concessionario durante il periodo di concessione»;

p) all'articolo 2188-bis al comma 1:

1) alla lettera a):

1.1) al numero 11), le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2016»;

1.2) il numero 16) è soppresso;

1.3) dopo il numero 34) sono inseriti i seguenti:

«34-bis) Comando militare esercito Trentino Alto-Adige, entro il 31 maggio 2016;

34-ter) Centro studi e ricerche di sanità e veterinaria dell'Esercito italiano, entro il 31 maggio 2016;»;


2) alla lettera b):

2.1) al numero 10), le parole: «del 44° e 184° battaglioni sostegno TLC» sono sostituite dalle seguenti: «degli Enti di sostegno TLC»;

2.2) al numero 12), le parole: «alle soppressioni del 2° FOD e «sono sostituite dalle seguenti: «alla soppressione»;

2.3) al numero 13), le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2016» e le parole «conseguenti alla soppressione del 2° Comando delle Forze di difesa ed è posto alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri» sono soppresse;

2.4) il numero 14) è soppresso;



2.5) al numero 18), le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2016» e le parole: «e transita alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «in sistema con la riorganizzazione del Comando Truppe Alpine, di cui al numero 29-ter»);

2.6) al numero 21), le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio» e le parole: «in Comando militare esercito interregionale Nord-Ovest» sono sostituite dalle seguenti: «e ridenominato in ragione della rideterminazione delle relative attribuzioni»;

2.7) al numero 22), dopo la parola: «Roma» sono aggiunte infine le seguenti: «in Comando forze operative terrestri e Comando operativo esercito»;

2.8) al numero 23) dopo la parola: «riconfigurato» è inserita la seguente: «e ridenominato»;

2.9) al numero 26), dopo la parola: «riconfigurato» è inserita la seguente: «e ridenominato»;

2.10) al numero 27), le parole: «Comando per il territorio dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle» sono sostituite dalle seguenti: «Comando militare della Capitale, entro il 31 maggio 2016, è riconfigurato in ragione dei compiti e funzioni da assolvere ed entro il 31 dicembre 2018 acquisisce le»;

2.11) al numero 28), le parole: «31 dicembre 2018, è riconfigurato» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2016, è riconfigurato e ridenominato in ragione» e dopo le parole: «da assolvere ed» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2018»;

2.12) al numero 29), le parole: «il 31 dicembre 2018, è riconfigurato» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 maggio 2016, è riconfigurato e ridenominato in ragione» e dopo le parole: «da assolvere ed» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2018»;

2.13) dopo il numero 29) sono inseriti i seguenti:

«29-bis) il Comando forze di difesa interregionale Nord, entro il 31 maggio 2016, è ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multifunzione, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinarie»;

29-ter) il Comando delle truppe alpine, entro il 31 maggio 2016, è ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multifunzione, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinarie»;

29-quater) il Comando forze di difesa interregionale Sud, entro il 31 maggio 2016, è ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multifunzione, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinarie anche conseguenti alla soppressione del 2° FOD»;

29-quinquies) il Comando supporti in Verona, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in Comando delle forze operative terrestri di supporto, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni»;

29-sexies) l'Istituto geografico militare, entro il 31 maggio 2016, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle proprie attribuzioni nel settore territoriale.»;

q) all'articolo 2188-quater, comma 1:

1) alla lettera a), al numero 1), la parola: «2015» è sostituita dalla seguente: «2016»;

2) alla lettera b), dopo il numero 8) è inserito il seguente: «8-bis) Poligono interforze di Salto di Quirra (Ogliastra), entro il 31 maggio 2016 è riconfigurato e razionalizzato in riduzione nelle strutture e relativi organici.».

Capo II

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE
AL DECRETO LEGISLATIVO 28 GENNAIO 2014, N. 8

Art. 2.

Unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 118 è sostituito dal seguente:

«Art. 118 (*Corpi della Marina militare*). — 1. L'organizzazione della Marina militare è suddivisa in:

- a) Corpo di stato maggiore;
- b) Corpo del genio della Marina;
- c) Corpo sanitario militare marittimo;
- d) Corpo di commissariato militare marittimo;
- e) Corpo delle capitanerie di porto;
- f) Corpo degli equipaggi militari marittimi.

2. Il Corpo del genio della Marina è articolato nelle seguenti specialità:

- a) genio navale;
- b) armi navali;
- c) infrastrutture.

3. Il Corpo delle capitanerie di porto è trattato nella sezione II del presente capo. Il Corpo degli equipaggi militari marittimi è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.

4. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al comma 1, possono essere utilizzate le seguenti denominazioni:

- a) per il Corpo di stato maggiore: ufficiali di vascello
- b) per il Corpo del genio della Marina:
 - 1) per la specialità genio navale: ufficiali G.N.;
 - 2) per la specialità armi navali: ufficiali A.N.;
 - 3) per la specialità infrastrutture: ufficiali INFR.;
- c) per il Corpo sanitario militare marittimo: ufficiali di Sanità;
- d) per il Corpo di commissariato militare marittimo: ufficiali commissari;
- e) per il Corpo delle capitanerie di porto: ufficiali C.P.;



f) per il Corpo degli equipaggi militari marittimi: ufficiali C.S.»;

b) all'articolo 119, comma 1, lettera *e)* le parole: «del Corpo delle armi navali» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo del genio della marina, specialità armi navali»;

c) all'articolo 120:

1) alla rubrica, la parola: «navale» è sostituita dalla seguente: «della Marina»;

2) al comma 1:

2.1) all'alinea, la parola: «navale» è sostituita dalle seguenti: «della Marina, specialità genio navale»;

2.2) alla lettera *a)* le parole: «e gli immobili o le infrastrutture della Marina militare» sono soppresse;

2.3) alla lettera *b)*, le parole: «, nonché degli immobili e delle infrastrutture della Marina militare» sono soppresse;

2.4) alla lettera *e)*, le parole: «, le direzioni e sezioni del genio militare per la marina militare» sono soppresse;

2.5) alla lettera *f)*, le parole: «del corpo» sono soppresse;

2.6) alla lettera *g)*, le parole: «, agli immobili e alle infrastrutture alla Marina militare» sono soppresse;

3) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialità armi navali:

a) progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all'articolo 119; provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera;

b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;

c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;

d) dirigere i lavori di costruzione, di montaggio, di riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera *a)* nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti all'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;

e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare per i servizi di cui alla lettera *a)*;

f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;

g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.

1-*ter*. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture:

a) progettare gli immobili o le infrastrutture dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina;

b) dirigere, seguire e controllare la costruzione o il mantenimento e il collaudo degli immobili e delle infrastrutture in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina;

c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;

d) dirigere le direzioni e sezioni del genio militare per la Marina militare ovvero le articolazioni del settore infrastrutture in ambito interforze;

e) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare.

f) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.»:

d) l'articolo 121 è abrogato;

e) all'articolo 130, comma 1, le parole: «Corpo delle armi navali» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo del genio della Marina, specialità armi navali»;

f) all'articolo 812, comma 1:

1) alla lettera *b)*, la parola: «navale» è sostituita dalle seguenti: «della Marina, suddiviso nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture»;

2) la lettera *c)* è soppressa;

3) alla lettera *h)*, la parola: «navale» è sostituita dalle seguenti: «genio della Marina, suddiviso nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture»;

4) la lettera *i)* è soppressa;

g) dopo l'articolo 833-*ter* è inserito il seguente:

«Art. 833-*quater* (*Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale o speciale del Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, gli ufficiali fino al grado di capitano di vascello dei ruoli normali e speciali degli altri corpi della Marina militare, laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o in architettura, che hanno operato nel settore infrastrutture possono transitare a domanda nel corrispondente ruolo del Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture.

2. Gli ufficiali transitati ai sensi del comma 1 mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo nel Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture, secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.»;

h) all'articolo 926, ovunque ricorrono, le parole: «navale e del Corpo delle armi navali» sono sostituite dalle seguenti: «della Marina»;

i) all'articolo 1015, comma 1, le parole: «navale, delle armi navali» sono sostituite dalle seguenti «della Marina»;



l) all'articolo 1043, comma 1, alla lettera c), le parole: «degli altri corpi della Marina del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuno degli altri corpi o specialità della Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo o specialità»;

m) all'articolo 1072-bis, comma 1, lettera c), la parola: «navale» è sostituita dalle seguenti: «della Marina»;

n) all'articolo 1264, comma 2:

1) alla lettera b), la parola: «navale» è sostituita dalle seguenti: «della Marina»;

2) alla lettera c), le parole: «capitano di corvetta del corpo delle armi navali e» sono soppresse;

3) la lettera d) è soppresa;

o) alla Tabella 2 allegata al codice:

1) il Quadro I è sostituito dal Quadro I allegato al presente decreto legislativo;

2) il Quadro II è sostituito dal Quadro II allegato al presente decreto legislativo;

3) il Quadro VII è sostituito dal Quadro VII allegato al presente decreto legislativo;

4) il Quadro VIII è sostituito dal Quadro VIII allegato al presente decreto legislativo;

5) i Quadri III e IX sono abrogati.

Art. 3.

Disposizioni transitorie in materia di unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2214, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2214-bis (*Unificazione e riordino dei ruoli normali e speciali degli ufficiali appartenenti al Corpo del genio navale ed al Corpo delle armi navali della Marina militare*). — 1. Gli allievi e gli aspiranti ufficiali del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare frequentatori del corso normale presso l'Accademia navale alla data del 1° gennaio 2017 all'atto della nomina a ufficiale sono immessi nel Corpo del genio della Marina, nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione all'iter di studi frequentato.

2. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali appartenenti al Corpo del genio navale e al Corpo delle armi navali della Marina militare transitano nel Corpo del genio della Marina secondo le modalità indicate all'articolo 2214-ter.

3. Le dotazioni organiche degli ufficiali del Corpo del genio della Marina, suddivise per ruolo e grado, sono determinate con il decreto di cui all'articolo 2209-ter.

4. Alla data del 1° gennaio 2017, il numero di promozioni a scelta nei vari gradi del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo del genio della Marina nelle varie specialità è pari alla somma delle promozioni nei vari gradi dei preesistenti Corpi del genio navale e delle armi navali

ed è suddiviso nelle varie specialità con il decreto di cui all'articolo 2233-bis, in modo che siano gradualmente ricondotte, al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine previsto all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ai valori di cui alla tabella 2, quadri II e VIII.

Art. 2214-ter (*Trasferimento dai ruoli del Corpo del genio navale e delle armi navali della Marina nei ruoli normale e speciale del Corpo del genio della Marina*). —

1. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali del ruolo normale del corpo del genio navale e del corpo delle armi navali che frequentano i corsi applicativi presso l'Accademia navale sono trasferiti nel ruolo normale del corpo del genio della Marina, nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione all'iter di studi frequentato.

2. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali del ruolo speciale del corpo del genio navale e del corpo delle armi navali che frequentano i corsi applicativi presso l'Accademia navale sono trasferiti nel ruolo speciale del corpo del genio della Marina, nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione al Corpo di provenienza, al titolo di studio posseduto ovvero alla categoria di appartenenza se provenienti dal Corpo equipaggi della Marina militare ai sensi del comma 3 dell'articolo 655.

3. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali fino al grado di contrammiraglio appartenenti al ruolo normale e al ruolo speciale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali, sono trasferiti nei corrispondenti ruoli del Corpo del genio della Marina e nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione:

a) al corpo di provenienza;

b) ai titoli di studio posseduti ovvero ai corsi effettuati;

c) al servizio prestato nel settore infrastrutture della Marina militare o interforze, per l'inserimento nella specialità infrastrutture.

4. I trasferimenti di cui ai commi 1, 2, e 3 avvengono mantenendo la posizione di stato, l'anzianità assoluta e relativa, con provvedimento della Direzione generale del personale militare su indicazione dello Stato maggiore della Marina che definisce le specialità di transito.

5. Gli ufficiali ammiragli nel grado di ispettore e ispettore capo del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio della Marina mantenendo la posizione di stato e l'anzianità di grado posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è stabilito ai sensi del comma 3 dell'articolo 797.»;


b) dopo l'articolo 2221, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2221-bis (*Aspettativa per riduzione quadri*). —

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine previsto all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, agli ufficiali del Corpo del genio della Marina:

a) fino al grado di contrammiraglio, si applica quanto previsto dall'articolo 906, con riferimento all'organico della specialità di assegnazione;

b) nei gradi di ammiraglio ispettore ed ammiraglio ispettore capo, si applica quanto previsto dall'articolo 906 con riferimento all'organico del rispettivo grado del Corpo del genio della Marina.



2. Con i decreti di cui all'articolo 2209-ter, durante il predetto periodo transitorio verranno stabilite le dotazioni organiche distinte per il Corpo del genio della Marina e le singole specialità.

Art. 2221-ter (*Categorie in congedo del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali*). — 1. Dal 1° gennaio 2017 gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva e della riserva di complemento del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali sono iscritti nelle corrispondenti posizioni di stato dei ruoli del congedo del Corpo del genio della Marina.

2. Il trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai sensi dell'articolo 797.».

Art. 4.

Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e formazione del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 643, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal presente codice.»;

b) all'articolo 649, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. I posti riservati agli allievi delle scuole militari che non vengono ricoperti possono essere devoluti, secondo la percentuale massima stabilita nel bando di concorso, nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che sono alle armi in qualità di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma con almeno un anno di servizio effettivamente svolto.»;

c) all'articolo 686:

1) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) una visita medica da parte di una commissione, costituita da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali componenti, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, il cui giudizio è definitivo. Per il concorrente già in servizio nell'Arma, a eccezione degli allievi carabinieri, l'accertamento è limitato alla verifica dell'assenza di infermità invalidanti in atto.»;

2) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) una visita medica da parte di una commissione, composta da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali membri, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, tendente ad accertare

l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto.»;

d) all'articolo 724, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo ammessi a frequentare master di 2° livello o corsi formativi equivalenti in materie idro-oceanografiche sono vincolati a una ferma di dodici anni decorrente dalla data di inizio del corso stesso. Tale ferma assorbe quella già contratta e non opera nel caso di mancato superamento o dimissioni dal corso.»;

e) all'articolo 726, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).»;

f) all'articolo 727, comma 1, lettera a), dopo le parole: «con obbligo di ultimare la ferma contratta» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).»;

g) all'articolo 728, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine professionale, sono dimessi dal corso e posti in congedo, secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).»;

h) all'articolo 730, comma 1, dopo le parole: «la ferma contratta» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).»;

i) all'articolo 731, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Gli ufficiali che conseguono la laurea magistrale nella sessione straordinaria dell'ultimo anno del corso regolare, sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno conseguito il titolo nelle precedenti sessioni ordinarie fissate dal rispettivo piano di studi.»;

l) all'articolo 732, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).»;

m) all'articolo 733, comma 1, dopo le parole: «la ferma contratta» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).»;

n) all'articolo 735:

1) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «la ferma contratta», sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).»;



2) dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-*bis*).»;

o) all'articolo 742, comma 1, le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «due terzi»;

p) l'articolo 907 è sostituito dal seguente:

«Art. 907 (*Riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri*).

— 1. Le eccedenze che si verificano, rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di generale e di colonnello, nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale del rispettivo ruolo anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado.»;

q) all'articolo 935, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-*bis*) mancato superamento da parte degli ufficiali dei ruoli normali frequentatori delle Accademie del corso di applicazione e collocamento in congedo nella categoria del complemento senza obblighi di ferma, a seguito di accertata non idoneità in attitudine militare per l'Esercito e l'Arma dei carabinieri, attitudine professionale per la Marina e attitudine militare e professionale per l'Aeronautica, previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento.»;

r) all'articolo 984:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare non è ammesso il trasferimento al ruolo naviganti.»;

2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Fatto salvo il disposto di cui al comma 5, negli altri casi l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare può essere trasferito a domanda, con il grado, l'anzianità posseduti e la propria posizione di stato, in ruolo o corpo degli ufficiali dell'Aeronautica militare diverso da quello di appartenenza, previa determinazione ministeriale su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenuti presenti la capacità, l'attitudine, gli studi compiuti, l'attività svolta nella vita civile e la dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio da parte del richiedente.»;

s) all'articolo 1392, comma 1, dopo le parole: «giudizio penale,» sono inserite le seguenti: «salvo il caso in cui l'amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente ai sensi dell'articolo 1393, comma 1,»;

t) l'articolo 1393 è sostituito dal seguente:

«Art. 1393 (*Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale*). — 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo

1357, l'autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Rimane salva la possibilità di adottare la sospensione precauzionale dall'impiego di cui all'articolo 916, in caso di sospensione o mancato avvio del procedimento disciplinare.

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale è definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte, da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.

3. Se il procedimento disciplinare si conclude senza l'irrogazione di sanzioni e il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per valutare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare può comportare la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione, ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, mentre è stata irrogata una diversa sanzione.


4. Nei casi di cui ai commi 1, primo periodo, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, avviato o riaperto entro novanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro duecentosettanta giorni dall'avvio o dalla riapertura. La riapertura avviene mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità competente e il procedimento prosegue secondo le ordinarie modalità previste.»;

u) all'articolo 1398:

1) al comma 1:

1.1) le lettere b) e c) sono soppresse;

1.2) al comma 1, alla lettera d), le parole: «al termine di inchiesta formale» sono sostituite dalle seguenti: «all'esito della valutazione operata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 1393 di non avviare il procedimento disciplinare di stato o al termine dell'inchiesta formale»;



2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il procedimento disciplinare, nei casi di cui all'articolo 1393, comma 1, periodi secondo e terzo, è instaurato o ripreso senza ritardo dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.»;

v) all'articolo 1508, al comma 1, le parole: «per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni» sono soppresse;

z) alla rubrica della sezione II del capo IV del titolo VIII del libro quarto, dopo le parole: «Procedimento disciplinare di stato» sono aggiunte le seguenti: «e rapporto tra procedimento disciplinare di stato e di corpo e procedimento penale».

Art. 5.

Revisione della disciplina in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1067, il comma 4 è abrogato;

b) all'articolo 1084, al comma 1, primo periodo, le parole: «appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti, volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali ausiliari e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri,» sono soppresse;

c) all'articolo 1090, comma 3:

1) le parole: «All'ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1058 e 1093, all'ufficiale»;

2) le parole: «agli articoli 1093 e» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo»;

d) all'articolo 1099, il comma 5 è abrogato;

e) alla nota a dei quadri: IV e V della tabella 1 allegata al codice, IV e V della tabella 2 allegata al codice, nonché IV e V della tabella 3 allegata al codice, dopo le parole: «una promozione aggiuntiva nel grado.» sono aggiunte le seguenti: «Il Direttore generale o corrispondente è posto in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche del grado e tale posizione non rileva ai fini del computo delle eccedenze di cui agli articoli 906 e seguenti del decreto legislativo non 66 del 2010.»;

f) dopo la nota a dei quadri IV e V:

1) della tabella 1 allegata al codice, in corrispondenza del grado di maggiore generale, è inserita la seguente nota: «a-bis: Il volume organico può essere incrementato di una unità con determinazione del Ministro della difesa all'atto della formazione del quadro di avanzamento. Contestualmente la predetta unità è sottratta dal ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni ed è a quest'ultimo riportata in

incremento, con corrispondente sottrazione dal volume organico del corpo, al 30 dicembre dell'anno successivo a quello di apertura del quadro di avanzamento.»;

2) della tabella 3 allegata al codice, in corrispondenza del grado di generale ispettore, è inserita la seguente nota: «a-bis: Il volume organico può essere incrementato di una unità con determinazione del Ministro della difesa all'atto della formazione del quadro di avanzamento. Contestualmente la predetta unità è sottratta dal ruolo naviganti normale ed è a quest'ultimo riportata in incremento, con corrispondente sottrazione dal volume organico del corpo, al 30 dicembre dell'anno successivo a quello di apertura del quadro di avanzamento.»;

g) i quadri II e VII della tabella 3 allegata al codice sono rispettivamente sostituiti dai Quadri II e VII allegati al presente decreto legislativo;

h) al quadro VIII della tabella 3 allegata al codice, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di capitano, le parole: «3 anni quale capo servizio o sezione tecnica periferica o incarico equipollente» sono sostituite dalle seguenti: «3 anni in enti o reparti dell'organizzazione intermedia o periferica o incarico equipollente»;

i) al quadro II della tabella 4 allegata al codice, nella colonna 5, in corrispondenza del grado di capitano, il numero: «10» è sostituito dal seguente: «9».

Art. 6.

Disposizioni transitorie per l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2233-bis, al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) per gli anni 2017 e 2018, in relazione a specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, in deroga ai criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), il decreto che fissa il numero delle promozioni a scelta può prevedere una riduzione del numero delle promozioni annuali al grado di colonnello o grado corrispondente stabilite dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente codice, nel limite massimo del 30 per cento con arrotondamento all'unità per difetto. Il numero di promozioni non conferite non può essere riportato in aumento per l'anno successivo.»;

b) all'articolo 2236-bis, la parola: «2015» è sostituita dalla seguente: «2014»;

c) all'articolo 2239, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

«3-ter. Il requisito del conseguimento della laurea specialistica previsto nella tabella 3, quadro I e quadro II, è richiesto a partire dall'inserimento in aliquota per l'avanzamento al grado superiore dei capitani aventi anzianità di grado 2010.»;



d) dopo l'articolo 2250-*bis*, è inserito il seguente:

«Art. 2250-*ter* (*Regime transitorio per la promozione dei tenenti colonnelli a disposizione*). — 1. Le promozioni annuali previste dall'articolo 1099, in caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite in numero pari alle seguenti percentuali degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento, con il riporto di eventuali frazioni di unità:

a) per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare, 10 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 e 5 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021;

b) per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, 30 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018, 20 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021 e 10 per cento per gli anni 2022, 2023 e 2024.»

Art. 7.

Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 682:

1) al comma 4, lettera a), n. 3), dopo la parola: «concorso» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa»;

2) al comma 4, lettera b), n. 1), dopo la parola: «concorso» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa»;

3) al comma 4, lettera b), n. 4), le parole: «nella media» sono sostituite dalle seguenti: «superiore alla media»;

4) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possono essere altresì banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di maresciallo e corrispondenti, giovani:

a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al Corpo delle capitanerie di porto;

b) di età non superiore a 32 anni alla data indicata nel bando di concorso.»;

b) all'articolo 760, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui all'articolo 682, comma 5-*bis*, frequentano corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalità sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore.

5-*ter*. L'anzianità relativa dei marescialli di cui al comma 5-*bis* è rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso applicativo. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i marescialli che hanno frequentato il corso di cui al comma 1 e comunque prima di quelli di cui al comma 5, iscritti in ruolo nello stesso anno.

5-*quater*. I candidati che non superano il corso applicativo di cui al comma 5-*bis* sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se già in servizio, in tal caso il periodo svolto quale allievo è riconosciuto come servizio effettivamente svolto. Il periodo di durata del corso non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.»;

c) all'articolo 1056, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. I quadri d'avanzamento ad anzianità sono pubblicati sui portali istituzionali della rispettiva Forza armata.»;


d) all'articolo 1059, al comma 5, le parole: «nei fogli d'ordine ministeriali» sono sostituite dalle seguenti: «sui portali istituzionali»;

e) all'articolo 1062, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. I primi marescialli e gradi corrispondenti conseguono la promozione per meriti eccezionali nel grado di sottotenente del ruolo speciale secondo gli ordinamenti di Forza armata.»;

f) all'articolo 1275, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, esclusivamente il personale che ricopre incarichi attinenti alla specifica categoria o specialità o specializzazione posseduta e previsti dall'ordinamento di Forza armata presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.»;



g) all'articolo 1280, al comma 4-*bis*, dopo le parole: «in reparti operativi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, definiti dall'ordinamento di Forza armata»;

h) all'articolo 1287, al comma 3-*bis*, dopo le parole: «in reparti operativi», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, definiti dall'ordinamento di Forza armata».

Art. 8.

Disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2197:

1) al comma 1, lettera b), le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «della metà»;

2) il comma 3 è abrogato;

b) dopo l'articolo 2197, è inserito il seguente:

«Art. 2197-*bis* (Regime transitorio della valutazione delle consistenze organiche ai fini delle immissioni in alcuni ruoli delle Forze armate). — 1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei predetti ruoli rispetto alle dotazioni organiche transitorie complessive nei medesimi ruoli previste per ciascuna Forza armata.»

Art. 9.

Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei graduati e dei militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 842, dopo il comma 3, sono aggiunti, infine, i seguenti:

«3-*bis*. I volontari in ferma prefissata sono impiegati secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti, prevedendo turni di riposo per l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, disciplinati da apposita normativa di Forza armata.

3-*ter*. I volontari in ferma prefissata quadriennale sono impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari in servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti.»;

b) all'articolo 968:

1) al comma 1, le parole: «e i sottufficiali,» sono sostituite dalle seguenti: «, i sottufficiali e i graduati,»;

2) dopo il comma 2, è inserito in seguente:

«2-*bis*. I graduati possono conseguire solo il I grado di abilitazione ed essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo con le medesime modalità previste per i sottufficiali.»;

c) all'articolo 1308, al comma 3-*bis*, dopo le parole: «in reparti operativi», sono inserite le seguenti: «, definiti dall'ordinamento di Forza armata»;

d) all'articolo 1309, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, solo il personale che ricopre incarichi attinenti alla specifica categoria o specialità o specializzazione posseduta e previsti dall'ordinamento di Forza armata presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.»;

e) all'articolo 1798, al comma 1, le parole: «nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrico del grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 1791.».

Art. 10.

Disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2209-*septies*:

1) al comma 1, le parole: «abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e» sono soppresse;

2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di ciascun anno» sono inserite le seguenti: «, per il personale che al 1° gennaio dell'anno di riferimento sia a non più di sette anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado e il corpo di appartenenza»;

3) al comma 2, lettera b):

3.1) la parola: «due» è sostituita dalle seguenti: «tre»;

3.2) dopo le parole: «dal servizio permanente», sono inserite le seguenti: «e qualora abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato»;

b) all'articolo 2209-*octies*, comma 1:

1) le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2017»;



2) le parole: «non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento»;

c) all'articolo 2229:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Se nell'ambito di una categoria di personale il numero delle domande è inferiore al contingente annuo massimo di cui all'articolo 2230, le residue posizioni possono essere portate in aumento nell'altra, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal periodo precedente.»;

2) al comma 6, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;

d) all'articolo 2230, comma 1:

1) alla lettera g), il numero: «33» è sostituito dal seguente: «65», il numero: «570» è sostituito dal seguente: «643» e il numero: «603» è sostituito dal seguente: «708»;

2) alla lettera h), il numero: «45» è sostituito dal seguente: «65», il numero: «795» è sostituito dal seguente: «830» e il numero: «840» è sostituito dal seguente: «895»;

3) alla lettera i), il numero: «12» è sostituito dal seguente: «60», il numero: «205» è sostituito dal seguente: «251» e il numero: «217» è sostituito dal seguente: «311»;

4) alla lettera l), il numero: «12» è sostituito dal seguente: «55» e il numero: «205» è sostituito dal seguente: «297» e il numero: «217» è sostituito dal seguente: «352»;

5) alla lettera m), il numero: «6» è sostituito dal seguente: «29», il numero: «90» è sostituito dal seguente: «226» e il numero: «96» è sostituito dal seguente: «255»;

6) dopo la lettera m) sono aggiunte, infine, le seguenti:

«m-bis) 2021: ufficiali: 40; marescialli: 200; totale 240;

m-ter) 2022: ufficiali: 50; marescialli: 206; totale 256;

m-quater) 2023: ufficiali: 61; marescialli: 265; totale 326;

m-quinquies) 2024: ufficiali: 60; marescialli: 284; totale 344.».

Art. 11.

Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36, comma 1:

1) dopo le parole: «e assistenti, il personale», sono aggiunte le seguenti: «militare e civile»;

2) le parole «con mansioni di archivistica; le mansioni di archivistica sono affidate a sottufficiali o a impiegati civili del Ministero stesso» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dei posti di organico di cui al comma 2 e dei connessi oneri»;

b) dopo l'articolo 1529 è inserito il seguente:

«Art. 1529-bis (Formazione). — 1. La formazione è il complesso delle attività con cui si migliorano ed indirizzano le risorse umane attraverso l'acquisizione di capacità e competenze che consentono al personale civile di svolgere adeguatamente il proprio ruolo professionale. La formazione deve essere tesa all'accrescimento e alla valorizzazione delle professionalità acquisite, al fine di soddisfare i compiti istituzionalmente previsti nell'ambito delle articolazioni della Difesa, sia in ambito nazionale che internazionale.

2. Le attività di formazione si sviluppano attraverso, l'implementazione dei moduli formativi di base, specializzazione, aggiornamento e riconversione professionale.

3. I criteri e le modalità di selezione per i candidati alla frequenza del corso di cui al comma 1 dell'articolo 751 sono determinati con decreto del Ministro della difesa.»;

c) all'articolo 2259-ter, comma 7:

1) le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2017»;

2) le parole: «non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento»;

d) all'articolo 2259-quater:

1) al comma 2, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: «Le esigenze straordinarie e urgenti di formazione di cui al comma 1 possono essere assolve dal Polo di formazione unico di cui all'articolo 1013, comma 5-bis e dagli enti di formazione della Difesa nonché dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.»;

2) al comma 3, alinea, è sostituito dal seguente: «Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Capo di stato maggiore della difesa approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un programma annuale di formazione, da attuare tramite i centri di formazione di cui al comma 2, anche attraverso strutture decentrate, che individua in particolare:»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce annualmente il numero dei posti da riservare a



favore del personale civile per la partecipazione ai corsi svolti presso i centri di formazione militare, con esclusione dei corsi di cui all'articolo 715, comma 2, nonché agli articoli 716, 717, 720, 722, 723, 725, 728, 731, 734, 736, 737, 739, 743, 750, 754, 755, 756, 757, 758, 760, 765, 773, 775, 776, 781, 783 e 786 e di altri corsi la cui partecipazione è riservata al solo personale militare. La percentuale dei posti da riservare è pari a non meno del 20 per cento dei posti disponibili.»;

e) all'articolo 2259-*sexies*, comma 1, dopo le parole: «direttore dell'ente» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché, nei casi di perdurante vacanza di una o più cariche apicali, il personale, con i relativi requisiti di grado o qualifica, idoneo a ricoprire le cariche stesse in seno all'ente».

Art. 12.

Revisione della disciplina comune in materia di sanità militare, misure di assistenza e diritti inerenti al lavoro civile

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 206, è inserito il seguente:

«Art. 206-*bis* (*Profilassi vaccinale del personale militare*). — 1. La Sanità militare può dichiarare indispensabile la somministrazione, secondo appositi protocolli, di specifiche profilassi vaccinali al personale militare per poterlo impiegare in particolari e individuate condizioni operative o di servizio, al fine di garantire la salute dei singoli e della collettività.

2. Con decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro della salute sono approvati i protocolli sanitari di cui al comma 1 che recano altresì l'indicazione analitica degli adempimenti riferiti alle modalità di somministrazione dei vaccini, quali quelli di comporre il quadro anamnestico del paziente prima di iniziare le profilassi vaccinali e di registrare su apposita documentazione, anche elettronica, riferita a ciascun militare tutte le profilassi vaccinali adottate nei suoi confronti.

3. Se il militare da sottoporre a profilassi vaccinale rappresenta documentati motivi sanitari per non sottoporsi alla profilassi stessa, la valutazione di merito è rimessa alla commissione medica ospedaliera competente per territorio.»;

b) all'articolo 1836, comma 3, le parole: «decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «il regolamento».

Art. 13.

Modifiche formali, terminologiche o correttive, ovvero di adeguamento a normativa sopravvenuta

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 168, comma 4, le parole: «; su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli Alti Comandi dell'Arma, è membro ordinario con diritto di voto del Consiglio superiore delle Forze armate, presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri.» sono sostituite dalle seguenti: «; presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri e su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli Alti Comandi dell'Arma.»;

b) all'articolo 583, comma 1, la parola: «2215» è sostituita dalla seguente: «2207»;

c) all'articolo 909, comma 8, il secondo periodo è soppresso;

d) all'articolo 1053, al comma 1, lettera b), le parole: «, salvo il disposto di cui al comma 2» sono soppresse;

e) all'articolo 1097, al comma 1, lettera a), le parole: «e nel caso di cui all'articolo 1053, comma 3,» sono soppresse;

f) all'articolo 1244, al comma 1, le parole: «le norme che riguardano l'avanzamento in particolari condizioni di cui all'articolo 1076 e» sono soppresse;

g) all'articolo 2210, comma 3, le parole: «, fermo restando il beneficio della promozione di cui all'articolo 1082» sono soppresse;

h) all'articolo 2216:

1) al comma 1, la parola: «799» è sostituita dalla seguente: «798-*bis*» e la parola: «2215» è sostituita dalla seguente: «2207»;

2) al comma 2, la parola: «2215» è sostituita dalla seguente: «2207»;

i) all'articolo 2136, al comma 1, la lettera v) è soppressa;

l) all'articolo 2224, al comma 1:

1) alla lettera a) la parola: «2020» è sostituita dalle seguenti: «2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;

2) alla lettera b), la parola: «2021» è sostituita dalle seguenti: «2025, ovvero dal giorno successivo al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;

m) all'articolo 2268, comma 1, numero 151), la parola: «, 9» è soppressa;

n) all'articolo 2269, comma 1, il numero 111) è soppresso;

o) all'articolo 2270, comma 1, numero 10), le parole: «: articolo 5;» sono sostituite dalle seguenti: «: articoli 5 e 19;».



2. Nel corso di ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono accertati i risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure discendenti dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244. In sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio per il triennio successivo all'anno di accertamento, detti risparmi, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, sono iscritti nel bilancio della Difesa su appositi fondi da ripartire con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 14.

Razionalizzazione e semplificazione delle procedure di nomina dei vertici militari

1. Alla legge 12 gennaio 1991, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1:

1) la lettera o) è sostituita dalla seguente:

«o) nomine di militari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, per le quali il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, prevede l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica;»;

2) le lettere p), q), t) e v) sono soppresse.

2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il comandante del Comando operativo di vertice interforze è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa sentito il Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di quadra aerea in servizio permanente effettivo.»;

b) all'articolo 112, comma 1, dopo le parole: «è retto da un ammiraglio di squadra», sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa»;

c) all'articolo 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il Comandante della squadra aerea è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.»;

d) all'articolo 852, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il grado iniziale è conferito:

a) per gli appartenenti ai ruoli degli ufficiali con decreto del Ministro della difesa, per gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente, con determinazione dirigenziale;

b) per gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante generale;

c) per i militari di truppa, con determinazione del rispettivo comandante di corpo.»;

e) dopo l'articolo 2126 e inserito il seguente:

«Art. 2126-bis (Disposizioni di coordinamento con la legge 12 gennaio 1991, n. 13). — 1. Gli atti di nomina agli incarichi comunque denominati, di comandante territoriale, logistico, ovvero della formazione dell'Esercito italiano, della Marina e dell'Aeronautica militare, ove non altrimenti previsto dal codice, sono adottati nella forma del decreto del Ministro della difesa.».

3. Al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il comma 1 dell'articolo 94 è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PINOTTI, *Ministro della difesa*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

GIANNINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

LORENZIN, *Ministro della salute*

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO



ALLEGATO

(art. 1136-bis, comma 1)

TABELLA 2: MARINA
 Quadro 1: Ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ammiraglio di squadra	8 ^a	-	-	-	-	-	-	-
ammiraglio di divisione	15	scelta	3	-	-	-	-	1 o 2 ^b
contrammiraglio	28	scelta	2	-	-	-	-	2 o 3 ^c
capitano di vascello	198	scelta	4	-	1 anno in comando di Unità Navale o di Comando Complesso Navale o incarico equipollente.	-	-	5 o 6 ^d
capitano di fregata	350	scelta	4	-	1 anno in comando di unità navale, di squadriglia, di flottiglia anche se compiuto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore, o incarico equipollente.	2 anni ^{e,f}	-	25 o 26 ^g
capitano di corvetta	141	anzianità	-	4	-	-	-	-
tenente di vascello	311	scelta	7	-	1 anno in comando di unità navale o incarico equipollente.	4 anni ^f	Aver conseguito la laurea specialistica	- h
sottotenente di vascello	201	anzianità	-	5	-	3 anni ^{e,i}	-	-
guardiamarina	83	anzianità	-	2	-	-	-	-
Volume organico complessivo	1.335							

a Nell'organico degli ammiragli di squadra è compreso l'ammiraglio in servizio permanente effettivo, nominato ai sensi dell'articolo 1094.

b Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno.

c Ciclo di 5 anni: 3 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 2 promozioni il terzo anno.

d Ciclo di 4 anni: 5 promozioni il secondo, terzo, quarto anno; 6 promozioni il primo anno.

e Il periodo può essere svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.

f Compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche.

g Ciclo di 5 anni: 25 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 26 promozioni il terzo anno.

h Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

i Il periodo può essere ridotto a due anni per gli ufficiali il cui ciclo formativo previsto dall'ordinamento di Forza armata abbia una durata pari o superiore a sei anni.




(art. 1136-bis, comma 1)

TABELLA 2: MARINA
 Quadro II: Ruolo normale del Corpo del Genio della Marina

Grado	Organico		Forma di avanzamenti o al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione				Promozioni a scelta al grado superiore						
	genio navale	armi navali		infrastrutture	Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio genio navale	Comando o attribuzioni, servizio armi navali	Comando o attribuzioni, servizio infrastrutture	Imbarco genio navale	Imbarco armi navali	Imbarco infra	Titoli, esami, corsi richiesti	genio navale	armi navali	infrastrutture
1	2	3	3	4	5	-	-	-	-	-	-	8	-	9	-	-
ammiraglio ispettore capo	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ammiraglio ispettore	2	scelta	scelta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni ^a	-
contrammiraglio	3	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ogni 2 anni ^b	-
capitano di vascello	27	21	14	scelta	-	1 anno quale direttore di un ente tecnico o stabilimento tecnico equipollente.	1 anno quale direttore di un ente tecnico o stabilimento tecnico equipollente.	1 anno quale direttore di Direzione del Genio militare per la Marina o incarico equipollente.	-	-	-	-	2 ogni 3 anni ^c	1 ogni 2 anni ^{b,1}	1 ogni 4 anni ^{a,1}	-
capitano di fregata	66	51	34	scelta	6	1 anno quale vice direttore di un ente tecnico o stabilimento tecnico equipollente.	1 anno quale vice direttore di un ente tecnico o stabilimento tecnico equipollente.	1 anno quale direttore del Genio militare per la Marina o incarico equipollente.	-	-	-	-	3 o 4 ^{d,1}	3 ¹	2 ¹	-
capitano di corvetta	23	18	12	anzianità	-	18 mesi quale direttore di macchina di unità navale o incarico equipollente.	-	-	18 mesi ^e	-	-	-	-	-	-	-
tenente di vascello	50	38	26	scelta	7	1 anno quale direttore di macchina di unità navale o incarico equipollente.	-	-	3 anni ^e	3 anni ^e	-	-	-	-	-	-
sottotenente di vascello	39	30	20	anzianità	-	6	-	-	18 mesi ^e	-	-	-	-	-	-	-
guardiamarina	13	10	7	anzianità	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Volume organico delle specialità	221	170	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Volume organico complessivo	508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

^a Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.
^b Ciclo di 2 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo anno.
^c Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo anno e terzo anno; nessuna promozione il secondo anno.
^d Ciclo di 4 anni: 4 promozioni il primo, terzo e quarto anno; 3 promozioni il secondo anno.
^e Compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche.
^f Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.
^g Il periodo può essere svolto tutto o in parte nei gradi inferiori.
^h Per gli ufficiali appartenenti alla specialità infrastrutture: aver anche conseguito la prescritta abilitazione all'esercizio della professione.
ⁱ Per l'avanzamento al grado di capitano di vascello le disposizioni di cui all'articolo 1072 del d.lgs n. 66 del 2010 si applicano con riferimento all'organico di ciascuna specialità.
^l Per l'avanzamento al grado di contrammiraglio le disposizioni di cui agli articoli 1072 e 1079 del d.lgs n. 66 del 2010 si applicano con riferimento all'organico di ciascuna specialità.



(art. 1185- bis, comma 1)

TABELLA 3: AERONAUTICA

Quadro II: Ruolo normale delle armi dell'Aeronautica militare

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
generale di squadra	- ^a	-	-	-	-	-	-	-
generale di divisione	1	-	-	-	-	-	-	-
generale di brigata	7	scelta	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni ^b
colonnello	79	scelta	5	-	-	-	-	1
tenente colonnello	193	scelta	6	-	3 anni in reparti o enti dell'organizzazione intermedia o periferica, oppure 2 anni di comando di gruppo o capo sezione dell'organizzazione di vertice o ministeriale o incarico equipollente, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore.	-	Superari i corsi previsti da apposito D.M. anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore.	9 o 10 ^c
maggiore	64	anzianità	-	4	-	-	-	-
capitano	138	scelta	7	-	4 anni di reparti o enti dell'organizzazione periferica, oppure 3 anni in reparti o enti dell'organizzazione intermedia o periferica di cui 2 anni di comandante di squadriglia non di volo o capo sezione dell'organizzazione intermedia o periferica, o incarico equipollente, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore.	-	Superari i corsi previsti da apposito D.M. e conseguire la laurea specialistica prescritta.	d
tenente	108	anzianità	-	6	4 anni in reparti o enti dell'organizzazione periferica, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi.	-	-	-
sottotenente	37	anzianità	-	2	-	-	Superare gli esami prescritti.	-
Volume organico complessivo			627					

^a Il volume organico è incrementato di una unità se il Ministro della difesa, con propria determinazione, forma il quadro di avanzamento al grado di generale di squadra. La predetta unità è sottratta al ruolo naviganti normale ed è a quest'ultimo riportata in incremento all'atto della cessazione dal servizio del generale di squadra del ruolo normale delle armi.

^b Salvo il disposto dell'articolo 1072 del dlgs n. 66 del 2010. Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

^c Ciclo di tre anni: 9 promozioni il primo e secondo anno; 10 promozioni il terzo anno.

^d Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.



(art. 1136-bis, comma 1)

TABELLA 2: MARINA
 Quadro VII: Ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione			Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
capitano di vascello	11	-	-	-	-	-	-	-	
capitano di fregata	292	scelta	7	-	-	-	-	2 o 3 ^a	
capitano di corvetta	137	anzianità	-	5	-	-	-	-	
tenente di vascello	265	scelta	8	-	-	4 anni ^b	-	- ^c	
sottotenente di vascello	186	anzianità	-	6	-	3 anni ^b	-	-	
guardiamarina	64	anzianità	-	2	-	-	-	-	
Volume organico complessivo	955								

^a Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 3 promozioni il terzo anno.

^b Il periodo può essere svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.

^c Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.



(art. 1185- bis , comma 1)

TABELLA 3: AERONAUTICA

Quadro VII: Ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
colonnello	12	-	-	-	-	-	-	-
tenente colonnello	330	scelta	7	-	-	-	-	2 o 3 ^a
maggiore	154	anzianità	-	5	-	-	-	-
capitano	299	scelta	8	-	3 anni in enti o reparti dell'organizzazione intermedia o periferica o incarico equipollente.	-	Superare gli esami previsti da apposito D.M.	b
tenente	209	anzianità	-	6	4 anni in enti dell'organizzazione intermedia o periferica o incarico equipollente.	-	-	-
sottotenente	73	anzianità	-	2	-	-	Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.	-
Volume organico complessivo		1.077						

a Ciclo di due anni: 2 promozioni il primo anno; 3 promozioni il secondo anno.

b Il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore è fissato in tante unità quanti sono i capitani iscritti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.



(art. 11136-bis, comma 1)

TABELLA 2: MARINA
 Quadro VIII: Ruolo speciale del Corpo del Genio della Marina

Grado	Organico		Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi richiesti per la valutazione				Promozioni a scelta al grado superiore			
	genio navale	armi navali		infrastrutture	Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio genio navale/armi navali/infrastrutture	Imbarco genio navale	Imbarco armi navali	Imbarco infra	Titoli, esami, corsi richiesti	Genio navale	Armi navali
1	2	1	3	4	5	6	7	8	9				
capitano di vascello	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
capitano di fregata	64	45	scelta	7	-	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni ^{a,e}	1 ogni 4 anni ^{b,c}	1 ogni 4 anni ^{b,c}
capitano di corvetta	29	21	anzianità	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
tenente di vascello	57	41	scelta	8	-	-	2 anni ^c	-	1 anno ^c	-	-	-	-
sottotenente di vascello	40	29	anzianità	-	6	-	2 anni ^c	-	-	-	-	-	-
guardiamarina	14	10	anzianità	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Volume organico delle specialità	206	147	103										
Volume organico complessivo		456											

^a Ciclo di 3 anni: 1 promozione il secondo anno; nessuna promozione il primo e terzo anno.
^b Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.
^c Il periodo può essere svolto tutto o in parte nei gradi inferiori.
^d Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.
^e Per l'avanzamento al grado di capitano di vascello le disposizioni di cui all'articolo 1072 del d.lgs. n. 66 del 2010 si applicano con riferimento all'organico di ciascuna specialità.



NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106.

Il testo dell'art. 1, commi 5 e 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 (Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 gennaio 2013, n. 13, è il seguente:

«Art. 1 (Oggetto e modalità di esercizio della delega). — 1.-4. (Omissis).

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi. Una quota parte non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d), della presente legge, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è utilizzata per adottare, entro il 1° luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative, con le medesime procedure di cui al comma 3 del presente articolo, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri direttivi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

6. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono effettuati introducendo le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare».

7. (Omissis).».

— Il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244) e il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8 (Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 2012, n. 244) sono pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 11 febbraio 2014, n. 12.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 2010, n. 140.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 24-bis del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 24-bis (Commissione interministeriale per l'espressione del parere sulle cause degli incidenti occorsi agli aeromobili di Stato e delle raccomandazioni ai fini di prevenzione) – 1. (Omissis).

2. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione interministeriale di cui al comma 1, presieduta dall'Ispettore per la sicurezza del volo, sono definiti con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con gli altri Ministri interessati.

3. Ai componenti della commissione interministeriale, nominati per la durata di un biennio con decreto del Ministro della difesa su designazione degli altri Ministri interessati, non è dovuto alcun compenso, compresi gettoni di presenza e rimborsi spese.».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 31 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 31 (Comandi regione militare interforze). – 1. Con uno o più decreti del Ministro della difesa possono essere costituiti Comandi regione militare interforze cui devolvono le funzioni territoriali e presidiarie svolte dai Comandi e unità dell'Esercito deputate per il territorio, dai Comandi marittimi della Marina militare e dai Comandi di regione aerea.».

— Si riporta il testo del comma 3, lettera a), dell'art. 95 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 95 (Bande musicali). — 1.-2. (Omissis).

3. Le bande musicali sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari:

a) del Comando militare della Capitale, quella dell'Esercito italiano;

b) del Comando marittimo Capitale, quella della Marina militare;

c) del Comando dell'Aeronautica militare di Roma, quella dell'Aeronautica militare;

d) del Comando della Legione allievi carabinieri di Roma, quella dell'Arma dei carabinieri.

4. – 6. (Omissis).».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 154 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 154 (Direzione di amministrazione dell'Aeronautica militare). – 1. La Direzione di amministrazione del Comando logistico è posta alle dipendenze dell'Ufficio generale Centro di responsabilità amministrativa dell'Aeronautica militare e assolve i seguenti compiti:

a) assicura il finanziamento degli enti attraverso la disponibilità dei fondi accreditati dall'amministrazione centrale sulle apposite contabilità speciali e la resa dei relativi conti;

b) svolge le funzioni di natura giuridico amministrativa devolute in relazione all'ordinamento di Forza armata;

c) esercita l'azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti sia in sede ispettiva sia in sede di revisione degli atti di gestione anche per conto dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa.».

— Si riporta il testo del comma 1, lettera a), dell'art. 195 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 195 (Strutture sanitarie interforze). — 1. Le strutture sanitarie militari deputate alla diagnosi, cura e alle attività di medicina legale sono:

a) il Policlinico militare, con sede in Roma, struttura polispecialistica che svolge anche attività di sperimentazione clinica, di formazione e di ricerca in ambito sanitario e veterinario;

b) i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale militare;

c) i Dipartimenti militari di medicina legale, aventi competenza medico-legale.».

— Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 306 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 306 (Dimissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa). — 1. (Omissis).

2. Ogni due anni, entro il mese di marzo, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstiti non legalmente separato, né divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità.



Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalità di alienazione, nonché il riconoscimento, in favore del conduttore non proprietario di altra abitazione nella provincia, del diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, le modalità della vendita all'asta con diritto di preferenza in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.

3. Al fine della realizzazione del programma pluriennale di cui all'art. 297, il Ministero della difesa provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso, con diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa.

4. - 5. (Omissis).».

— Si riporta il testo del comma 3-bis, dell'art. 307 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 307 (Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa). - 1.-3. Omissis.

3-bis. Con uno o più decreti, il Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, promuove la concessione d'uso a titolo gratuito, per una durata massima di dieci anni, dei beni immobili militari già individuati e proposti per le finalità di cui all'art. 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non siano stati richiesti in proprietà dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni. I medesimi immobili sono concessi, a cura dell'Agenzia del demanio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nel rispetto delle volumetrie esistenti, a chiunque presenti formale domanda al Ministero della difesa nella quale dimostri di essere in possesso di idonei requisiti economici e imprenditoriali per la loro valorizzazione, nonché di un piano di utilizzo. Sulla accettazione della domanda, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, si esprime entro 180 giorni. La concessione, ad opera dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili ad essa trasferiti, è condizionata al versamento di un deposito cauzionale, infruttifero, rilasciato nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, in quanto compatibili, che sarà restituito al termine della concessione, salvo il mancato adempimento dell'obbligo di valorizzazione o il deterioramento del bene stesso. Il concessionario, per tutta la durata della concessione, si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia rivendicazione relativa agli immobili. Le procedure e i tempi per la concessione sono i medesimi di cui al citato art. 56-bis, nei limiti in cui essi sono compatibili. Qualora, entro tre anni dall'avvenuto trasferimento, l'assegnatario del bene non abbia valorizzato il bene nei termini indicati al momento della concessione, l'Agenzia del demanio si riserva la facoltà di revocare la medesima mediante una dichiarazione unilaterale comunicata all'assegnatario stesso. La concessione non è rinnovabile. Entro sei mesi dalla scadenza, l'Agenzia del demanio avvia le procedure ad evidenza pubblica di alienazione del bene, riconoscendo al concessionario il diritto di prelazione tenuto conto degli investimenti effettuati durante il periodo di concessione. In caso di mancata aggiudicazione, le opere e i manufatti eventualmente realizzati dal concessionario sul bene immobile oggetto della concessione restano acquisiti allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinare la restituzione del bene medesimo nello stato. L'immobile acquisito non

può essere oggetto di trasferimento, a qualsiasi titolo giuridico, prima di cinque anni dall'acquisizione. All'Amministrazione concedente è data facoltà, comunque e a suo insindacabile giudizio, di rientrare nella piena proprietà dell'immobile ove ne ravvisi un uso in contrasto con norme di legge, difforme da quello pattuito in sede di cessione, o quando subentra un interesse pubblico a riacquisire l'immobile concesso.

4 - 11-bis. (Omissis).».

— Si riporta il testo dell'art. 2188-bis del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2188-bis (Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinarie dell'Esercito italiano). — 1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-ter e 2188-quater, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonché per il raggiungimento degli assetti ordinativi dell'Esercito italiano di cui agli articoli dal 100 al 109, sono adottati ai sensi dell'art. 10, comma 3, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinarie di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:

a) provvedimenti di soppressione:

1) - 10) (Omissis).;

11) Comando 2° FOD entro il 31 maggio 2016;

12) - 15) (Omissis).;

16) (soppresso).;

17) - 34) (Omissis).;

34-bis) Comando Militare Esercito Trentino Alto Adige, entro il 31 maggio 2016;

34-ter) Centro studi e ricerche di sanità e veterinaria dell'Esercito italiano, entro il 31 maggio 2016;

b) provvedimenti di riconfigurazione:

1) - 9) (Omissis).;

10) il Polo Mantenimento dei mezzi di Telecomunicazione, Eletttronici ed Optoelettronici di Roma, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni anche conseguenti all'assunzione alle proprie dipendenze degli Enti di sostegno TLC;

11) omissis;

12) il Comando Militare Esercito Campania, entro il 31 dicembre 2014 è riconfigurato in Comando Forze di Difesa Interregionale SUD in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro documentale di Napoli;

13) il Comando Divisione "Acqui", entro il 31 maggio 2016, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni;

14) (soppresso).;

15) - 17) (Omissis).;

18) il Comando Divisione "Tridentina", entro 31 maggio 2016, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale dell'Area operativa dell'Esercito in sistema con la riorganizzazione del Comando Truppe Alpine, di cui al numero 29-ter);

19) - 20) (Omissis).;


21) il Comando Regione Militare NORD, entro il 31 maggio 2016, è riconfigurato e ridenominato in ragione della rideterminazione delle relative attribuzioni;

22) il Comando Forze Operative Terrestri, attualmente dislocato a Verona, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato nella sede di Roma in Comando Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito;

23) il Comando militare Esercito Abruzzo, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato e ridenominato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alle soppressioni del Comando Militare Esercito Molise e del Centro Documentale di Chieti;

24) - 25) (Omissis).;

26) il Comando militare Esercito Marche, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato e ridenominato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Ancona;



27) il Comando militare della Capitale, entro il 31 maggio 2016, è riconfigurato in ragione dei compiti e funzioni da assolvere ed entro il 31 dicembre 2018 acquisisce le relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Roma;

28) il Comando militare autonomo della Sardegna, entro il 31 maggio 2016, è riconfigurato e ridenominato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere ed entro il 31 dicembre 2018 acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Cagliari;

29) il Comando militare autonomo della Sicilia, entro il 31 maggio 2016, è riconfigurato e ridenominato in ragione dei compiti/funzioni da assolvere ed entro il 31 dicembre 2018 acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Palermo;

29-bis) il Comando Forze di Difesa Interregionale NORD, entro il 31 maggio 2016, è ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multifunzione, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinarie;

29-ter) il Comando delle Truppe Alpine, entro il 31 maggio 2016, è ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multifunzione, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinarie;

29-quater) il Comando Forze di Difesa Interregionale SUD, entro il 31 maggio 2016, è ridenominato e riconfigurato come struttura di comando a valenza interregionale e multifunzione, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e della riarticolazione delle relative componenti ordinarie anche conseguenti alla soppressione del 2° FOD;

29-quinquies) il Comando Supporti in Verona, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni;

29-sexies) l'Istituto Geografico Militare, entro il 31 maggio 2016, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle proprie attribuzioni nel settore territoriale.».

— Si riporta il testo del comma 1, lettera a), numero 1) e lettera b), numero 8-bis) dell'art. 2188-quater come, rispettivamente modificato e inserito dal presente decreto:

«Art. 2188-quater (Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinarie dell'Aeronautica militare). — 1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-bis e 2188-ter, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonché per il raggiungimento degli assetti ordinamentali dell'Aeronautica militare di cui agli articoli dal 139 al 154, sono adottati ai sensi dell'art. 10, comma 3, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinarie di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:

a) provvedimenti di soppressione:

1) 50° Stormo con sede a Piacenza, entro il 31 dicembre 2016;

2) Distaccamento Aeroportuale con sede a Elmas (CA), entro il 31 dicembre 2015;

b) provvedimenti di riconfigurazione:

1) - 8) (Omissis).;

8-bis) Poligono interforze di Salto di Quirra (OG), entro il 31 maggio 2016 è riconfigurato e razionalizzato in riduzione nelle strutture e relativi organici.

2. (Omissis).».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 119, comma 1, lettera e) del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 119 (Corpo di stato maggiore). — 1. Rientra nelle competenze degli ufficiali del Corpo di stato maggiore:

a) - d) (Omissis).;

e) dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi delle artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a bordo alle relative sistemazioni e al munizionamento in concorso con gli ufficiali del Corpo del genio

della Marina, specialità armi navali, e amministrare il relativo materiale; dirigere a bordo ed eventualmente a terra i reparti, le componenti, le sezioni elicotteri e aeree della Marina militare;

f) - l) (Omissis).».

— Si riporta il testo dell'art. 120 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 120 (Corpo del genio della Marina). — 1. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialità genio navale:

a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti, nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;

b) seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi;

c) - d) (Omissis).;

e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare;

f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;

g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali;

h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.

1-bis. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialità armi navali:

a) progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all'art. 119; provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera;

b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;

c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;

d) dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a) nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti all'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;

e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare per i servizi di cui alla lettera a);

f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;

g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.

1-ter. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture:

a) progettare gli immobili o le infrastrutture dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina;

b) dirigere, seguire e controllare la costruzione o il mantenimento e il collaudo degli immobili e delle infrastrutture in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina;

c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;

d) dirigere le direzioni e sezioni del genio militare per la Marina militare ovvero le articolazioni del settore infrastrutture in ambito interforze;

e) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare.

f) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.».

— L'art. 121 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, abrogato dal presente decreto, recava "Corpo delle armi navali".



— Si riporta il testo dell'art. 130, comma 1 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 130 (*Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri»*). — 1. Alla direzione dell'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri» è preposto un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo del genio della Marina, specialità armi navali. All'Istituto sono inoltre destinati ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa e dipendenti civili, secondo apposite tabelle stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare. Il personale di cui al presente comma è compreso nei rispettivi organici.

Omissis.».

— Si riporta il testo dell'art. 812, comma 1, lettere b), c), h) e i) del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 812 (*Ruoli del personale in servizio permanente*). — 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti:

a) (*Omissis*);

b) ruolo normale del Corpo del genio della Marina, suddiviso nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture;

c) (soppressa);

d) – g) (*Omissis*);

h) ruolo speciale del Corpo del genio della Marina, suddiviso nelle specialità genio navale, armi navali e infrastrutture;

i) (soppressa);

l) – n) (*Omissis*);

2. -3. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 926 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 926 (*Speciali limiti di età per gli ufficiali della Marina militare*). — 1. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali della Marina militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:

a) 65 anni: ammiraglio ispettore capo del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; ammiraglio ispettore capo e ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto;

b) 63 anni: ammiraglio di squadra del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto;

c) 61 anni: ammiraglio di divisione del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; capitano di vascello del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; capitano di vascello dei ruoli speciali.».

— Si riporta il testo dell'art. 1015, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1015 (*Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere*). — 1. Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell'artiglieria, del genio militare, del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano, del genio della Marina, del genio aeronautico e delle armi dell'Aeronautica militare i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, se dimostrano di possedere tutti i requisiti indicati nel regolamento.

2. – 4. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1043, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1043 (*Commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare*). — 1. La commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare è composta:

a) – b) (*Omissis*);

c) da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello di ciascuno degli altri corpi o specialità della Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo o specialità.

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1072-bis, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1072-bis (*Promozione dei tenenti colonnelli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri*). — 1. In relazione all'andamento dei ruoli, fermo restando il numero di promozioni di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4, allegate al presente codice, per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello e gradi corrispondenti, il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con almeno tredici anni di anzianità nel grado è determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle capitanerie di Porto, su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata ovvero dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, in misura non superiore a:

a) – b) (*Omissis*);

c) due per i ruoli normali del Corpo sanitario dell'Esercito, del Corpo del genio della Marina e del Corpo del genio aeronautico;

d) (*Omissis*).

2. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 1264, comma 2, lettere b), c) e d) del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1264 (*Ufficiali dei vari Corpi della Marina militare*). — 1. (*Omissis*).

2. I periodi di imbarco e di servizio validi ai fini dell'avanzamento, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado e al corpo di appartenenza sono i seguenti:

a) (*Omissis*);

b) capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo del genio della Marina: 1 anno di imbarco o di servizio tecnico;

c) capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo sanitario marittimo, del Corpo di commissariato marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto: 1 anno di servizio;

d) (soppressa).».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 643 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 643 (*Conferimento di posti disponibili agli idonei*). — 1. – 4. (*Omissis*).

4-bis. Nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal presente codice.».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 649 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 649 (*Posti riservati nelle accademie*). — 1.-3. (*Omissis*).

3. I posti riservati agli allievi delle scuole militari che non vengono ricoperti possono essere devoluti, secondo la percentuale massima stabilita nel bando di concorso, nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che sono alle armi in qualità di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma con almeno un anno di servizio effettivamente svolto.».

— Si riporta il testo del comma 1, lettera e) e del comma 2, lettera d) dell'art. 686 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 686 (*Prove concorsuali*). — 1. Gli esami per l'ammissione al corso di cui all'art. 684, sono costituiti da:

a) una prova di efficienza fisica;

b) una prova scritta intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana;

c) una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso;

d) un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;



e) una visita medica da parte di una commissione, costituita da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali componenti, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, il cui giudizio è definitivo. Per il concorrente già in servizio nell'Arma, a eccezione degli allievi carabinieri, l'accertamento è limitato alla verifica dell'assenza di infermità invalidanti in atto.

2. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di cui all'art. 685, sono costituiti da:

a) una prova scritta attinente ai servizi d'istituto;

b) una prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura generale;

c) un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;

d) una visita medica da parte di una commissione, composta da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali membri, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, tendente ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto.

3. - 4. (Omissis).»

— Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 724 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, modificato dal presente decreto:

«Art. 724 (Obblighi di servizio degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). — 1. Gli allievi delle accademie militari all'atto dell'ammissione ai corsi sono vincolati a una ferma di tre anni.

2. All'atto dell'ammissione al terzo anno di corso i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono vincolati a una ferma di nove anni che assorbe quella da espletare.

3. La ferma di cui al comma 2 è elevata a:

a) dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di cinque anni di durata;

b) undici anni per gli iscritti a corsi di laurea di sei anni di durata;

c) sedici anni per gli appartenenti al ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare.

4. I frequentatori dei corsi normali delle accademie, se fruiscono delle eventuali proroghe per il completamento del ciclo formativo, sono vincolati a una ulteriore ferma di durata pari al periodo di proroga concesso.

5. Gli ufficiali reclutati a nomina diretta del ruolo normale e gli ufficiali dei ruoli speciali, ammessi ai rispettivi corsi applicativi, al superamento dei corsi stessi sono vincolati a una ferma di cinque anni decorrente dall'inizio del corso ovvero dalla scadenza della precedente ferma.

6. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo, all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo contraggono il vincolo ad una ferma volontaria di quattordici anni; gli ufficiali che non portano a termine o non superano il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla predetta ferma, salvo l'obbligo di completare la ferma precedentemente contratta. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto nominati sottotenenti a seguito dell'apposito concorso sono vincolati a una ferma di quattordici anni dall'inizio del previsto corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare che assorbe la ferma precedentemente contratta.

6-bis. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo ammessi a frequentare master di 2° livello o corsi formativi equivalenti in materie idro-oceanografiche sono vincolati a una ferma di dodici anni decorrente dalla data di inizio del corso stesso. Tale ferma assorbe quella già contratta e non opera nel caso di mancato superamento o dimissioni dal corso.

7. - 8. (Omissis).»

— Si riporta il testo dell'art. 726 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 726 (Mancato superamento del corso di applicazione). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 660, i sottotenenti e i tenenti di cui all'art. 725, comma 1, che non superano i corsi di applicazione per essi prescritti e ottengono a domanda di permanere in servizio

permanente, ai sensi dell'art. 655, comma 1, lettera d), sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli speciali e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta. (369)

1-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'art. 935, comma 1, lettera c-bis.)

2. Gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario che non hanno completato il ciclo di studi per essi previsto per il conseguimento della laurea, possono ottenere con determinazione ministeriale, su proposta delle autorità gerarchiche, la proroga fino a un massimo di due anni accademici. Se completano il ciclo di studi universitari entro la proroga concessa, subiscono una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa.

3. Agli ufficiali di cui al comma 2 che non conseguono il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti, compresa l'eventuale proroga, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, con destinazione a uno dei ruoli speciali esistenti, individuati secondo le esigenze di Forza armata, nonché una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa.»

— Si riporta il testo del comma 1, lettera a), dell'art. 727 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 727 (Mancato transito nei ruoli speciali). — 1. Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'art. 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo:

a) sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 935, comma 1, lettera c-bis);

b) possono essere trasferiti, a domanda o d'autorità, ad altra arma o corpo, sempre in funzione delle esigenze di Forza armata.»

— Si riporta il testo del comma 5-bis dell'art. 728 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserito dal presente decreto:

«Art. 728. (Formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali). — 1. I frequentatori dell'Accademia navale che hanno completato con esito favorevole il terzo anno del ciclo formativo sono nominati guardiamarina in servizio permanente. Fino al completamento del ciclo formativo prescritto, l'anzianità relativa degli ufficiali subalterni è ridefinita secondo le modalità stabilite nel regolamento.

2. Gli ufficiali, che superano gli esami prescritti dal ciclo formativo oltre i termini previsti, sono iscritti in ruolo dopo i parigrado che hanno superato gli esami nelle sessioni ordinarie.

3. Gli ufficiali, che per motivi di servizio o per motivi di salute, riconosciuti con determinazione ministeriale, superano gli esami prescritti dal ciclo formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se li avessero superati nei tempi previsti.

4. Gli ufficiali idonei in attitudine professionale che non hanno completato gli studi per uno degli anni del ciclo formativo sono ammessi a completarli nell'anno successivo, solo se non ne hanno già ripetuto uno negli anni precedenti. Se ammessi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 660, gli ufficiali che per la seconda volta non hanno completato gli studi prescritti per uno degli anni del ciclo formativo, o non sono stati ammessi a completarli nell'anno successivo per i motivi indicati al comma 4, possono essere trasferiti, purché idonei in attitudine professionale, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi con le modalità indicate dall'art. 655, comma 1, lettera d). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.

5-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine professionale sono dimessi dal corso e posti in congedo, secondo le modalità previste dall'art. 935, comma 1, lettera c-bis).

6. La nomina a guardiamarina decorre, ai soli fini giuridici, alla data di acquisizione del grado di aspirante.»

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 730 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 730 (Mancato transito nei ruoli speciali). — 1. Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'art. 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo, o dell'art. 728, comma 5, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 935, comma 1, lettera c-bis).»



— Si riporta il testo dell'art. 731 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 731 (*Formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali*). — 1. I sottotenenti dei ruoli normali sono tratti dai frequentatori dell'Accademia aeronautica che hanno completato con esito favorevole il terzo anno di corso secondo le modalità previste dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica.

2. Gli ufficiali dei ruoli normali devono completare gli studi accademici e conseguire il diploma di laurea entro i periodi prescritti dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica.

3. Per gli ufficiali dei ruoli normali che completano l'ultimo anno di corso entro il periodo prescritto dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla somma del punto complessivo di classifica riportato per la nomina a sottotenente, e del punto attribuito all'ufficiale al completamento degli studi, entrambi ridotti in centesimi ed elaborati secondo le norme del regolamento.

4. Gli ufficiali che superano gli esami dell'ultimo anno del corso regolare nelle sessioni successive alla prima sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato detti esami nella precedente sessione.

5. Gli ufficiali che, per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale o per motivi di salute, frequentano l'ultimo anno di corso con ritardo, se superano gli studi previsti, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.

5-bis. Gli ufficiali che conseguono la laurea magistrale nella sessione straordinaria dell'ultimo anno del corso regolare, sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno conseguito il titolo nelle precedenti sessioni ordinarie fissate dal rispettivo piano di studi.

6. Gli ufficiali che non hanno completato gli studi al termine dell'ultimo anno di corso con le modalità definite dal regolamento sono ammessi a completarli nell'anno successivo. In tale caso essi transitano al corso successivo a quello di appartenenza e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado appartenente al corso al quale sono transitati, assumendone la stessa anzianità assoluta.

7. La nomina a sottotenente decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di aspirante.»

— Si riporta il testo dell'art. 732 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 732 (*Mancato completamento degli iter formativi*). — 1. Gli ufficiali dei ruoli normali che non completano gli studi sono trasferiti d'autorità, con il proprio grado e la propria anzianità, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria d'avanzamento:

a) nel ruolo naviganti speciale, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti al ruolo naviganti normale una volta conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare;

b) nel ruolo speciale delle armi, se non hanno conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare, tramutando gli obblighi di ferma assunti in precedenza con quelli previsti dall'art. 724, comma 2, con decorrenza dalla data di nomina ad aspiranti ufficiali;

c) nei ruoli speciali, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti ai ruoli delle armi e dei corpi.

2. Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che hanno completato gli studi senza conseguire il brevetto di pilota militare o di navigatore militare sono trasferiti d'autorità, con il proprio grado e la propria anzianità, nel ruolo normale delle armi, tramutando la ferma di cui all'art. 724, comma 2, in luogo di quella precedentemente assunta. L'ordine di precedenza rispetto ai pari grado e anzianità iscritti in ruolo è stabilito sulla base del punteggio di merito elaborato ai sensi dell'art. 731, comma 3. Ai fini della promozione ad anzianità si computa l'anzianità complessiva maturata nel grado.

3. I frequentatori dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti normale, divenuti non idonei al volo dopo l'inizio della prima sessione di esami del primo anno accademico, possono essere trasferiti a domanda, previo parere favorevole espresso da parte di un'apposita commissione, nei corrispondenti corsi regolari di accademia per ufficiali del ruolo normale delle armi ovvero dei ruoli normali dei corpi, in relazione alla corrispondenza degli esami sostenuti con quelli previsti per il nuovo corso.

4. Gli ufficiali di cui al comma 1, che non sono trasferiti nei ruoli speciali, cessano dal servizio permanente e sono collocati nella categoria del congedo in qualità di ufficiali di complemento del ruolo di appartenenza ovvero del ruolo speciale delle armi, se non sono in possesso del brevetto di pilota o di navigatore militare.

4-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'art. 935, comma 1, lettera c-bis).

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 660, se non esistono vacanze nei nuovi ruoli, gli ufficiali sono trasferiti in soprannumero e l'eccedenza è riassorbita al verificarsi della prima vacanza. L'avanzamento nel nuovo ruolo non può avere decorrenza anteriore alla data di trasferimento.»

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 733 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 733 (*Mancato transito nei ruoli speciali*). — 1. Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'art. 655, comma 1, lettera d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo, o dell'art. 732, comma 1, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 935, comma 1, lettera c-bis).»

— Si riporta il testo del comma 1, lettera c) dell'art. 735 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto, e del comma 1-ter del medesimo articolo, come inserito dal presente decreto:

«Art. 735 (*Mancato superamento dei corsi di applicazione e di perfezionamento*). — 1. I sottotenenti del ruolo normale che non superano il corso di applicazione per essi prescritto:

a) sono trasferiti nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento;

b) sono iscritti in detto ruolo, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta;

c) se non presentano domanda o non ottengono il parere favorevole della commissione ordinaria d'avanzamento previsto alla lettera a), sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 935, comma 1, lettera c-bis).

1-bis. (*Omissis*).

1-ter. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'art. 935, comma 1, lettera c-bis).»

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 742 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 742 (*Dimissioni dai corsi*). — 1. Gli allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno due terzi delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso previa determinazione del Direttore generale del personale militare.

2. (*Omissis*).»

— Si riporta il testo del comma 1, lettera c-bis) dell'art. 935 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserito dal presente decreto:


«Art. 935 (*Applicazione delle norme sulla formazione*). — 1. L'ufficiale cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nel titolo III, capo II del presente libro, in caso di:

a) mancato superamento del corso applicativo per ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta;

b) mancato transito nei ruoli speciali degli ufficiali dei ruoli normali che non superino i corsi di formazione iniziale;

c) mancato superamento del corso applicativo per ufficiali dei ruoli speciali.

c-bis) mancato superamento da parte degli ufficiali dei ruoli normali frequentatori delle Accademie del corso di applicazione e collocamento in congedo nella categoria del complemento senza obblighi di ferma, a seguito di accertata non idoneità in attitudine militare per l'Esercito e l'Arma dei carabinieri, attitudine professionale per la Marina e attitudine militare e professionale per l'Aeronautica, previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento.»



— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 984 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come sostituito dal presente decreto, e del comma 5-ter del medesimo articolo come inserito dal presente decreto:

«Art. 984 (*Trasferimento di armi e servizi per gli ufficiali*). — 1. L'ufficiale in congedo dell'Esercito italiano può essere trasferito da un'arma a un'altra arma o a un corpo, da un corpo a un'arma ovvero ad altro corpo, quando è in possesso del titolo di studio richiesto dalle norme sul reclutamento degli ufficiali e inoltre, per i trasferimenti da un'arma a un corpo, quando ha superato il quarantunesimo anno di età. Salvo il disposto del comma 2, i trasferimenti sono effettuati a domanda o d'autorità e, nel caso di trasferimento da un'arma a un corpo, soltanto a domanda.

2. Il trasferimento al Corpo sanitario è obbligatorio, prescindendo dal suddetto limite di età, per gli ufficiali inferiori delle armi e dei corpi forniti del prescritto titolo di studio. Il Ministro ha tuttavia facoltà di non effettuare il trasferimento dell'ufficiale, che, appartenendo al ruolo delle armi, faccia domanda di rimanervi.

3. L'ufficiale è trasferito con il proprio grado e la propria anzianità; nei trasferimenti da un'arma a un corpo e nei trasferimenti obbligatori al Corpo sanitario, l'ufficiale che riveste grado superiore a tenente è trasferito col grado di tenente e con l'anzianità che aveva in tale grado.

4. Per l'ufficiale in congedo della Marina militare non è ammesso trasferimento da corpo a corpo.

5. Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare non è ammesso il trasferimento al ruolo naviganti.

5-bis. Fatto salvo il disposto di cui al comma 5, negli altri casi l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare può essere trasferito a domanda, con il grado, l'anzianità posseduti e la propria posizione di stato, in ruolo o corpo degli ufficiali dell'Aeronautica militare diverso da quello di appartenenza, previa determinazione ministeriale su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenuti presenti la capacità, l'attitudine, gli studi compiuti, l'attività svolta nella vita civile e la dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio da parte del richiedente.»

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1392 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1392 (*Termini del procedimento disciplinare di stato*). — 1. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente ai sensi dell'art. 1393, comma 1, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.

2. - 4. (*Omissis*).»

— Si riporta il testo del comma 1, lettere b), c) e d) dell'art. 1398 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto, e del comma 1-bis del medesimo articolo come inserito dal presente decreto:

«Art. 1398 (*Procedimento disciplinare*). — 1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo:

a) dalla conoscenza dell'infrazione;

b) (soppressa);

c) (soppressa);

d) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo all'esito della valutazione operata dall'autorità competente ai sensi dell'art. 1393 di non avviare il procedimento disciplinare di stato o al termine dell'inchiesta formale.

1-bis. Il procedimento disciplinare, nei casi di cui all'art. 1393, comma 1, periodi secondo e terzo, è instaurato o ripreso senza ritardo dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.

2. - 8. (*Omissis*).»

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1508 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente decreto:

«Art. 1508 (*Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli*). — 1. Nel regolamento sono determinate le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale delle bande musicali delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) - c) (*Omissis*).»

— Si riporta il testo della rubrica della Sezione II del Capo IV del Titolo VIII del Libro quarto, come modificato dal presente decreto:

«Libro quarto - Titolo VIII - Capo IV - Sezione II- Procedimento disciplinare di stato e rapporto tra procedimento disciplinare di stato e di corpo e procedimento penale».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 1067, comma 4 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1067 (*Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali*). — (*Omissis*).

3. I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono.

4. (abrogato).

5. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito dell'avanzamento.»

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1067 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1084 (*Personale militare che cessa dal servizio per infermità*). — 1. Ai militari deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento. La promozione è attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado.»

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1090 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1090 (*Giudizi annullati in sede di tutela amministrativa o giurisdizionale*). — (*Omissis*).

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1058 e 1093, all'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che ha superato il limite di età del grado conseguito ovvero che raggiunge il limite di età prima del compimento del periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritto per l'avanzamento, non sono richiesti i requisiti di cui all'art. 1096.

4. (*Omissis*).»

— Si riporta il testo dell'art. 1099, comma 5 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente decreto:

«Art. 1099 (*Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione*). — (*Omissis*).

5. (abrogato).»

— Si riporta il testo della nota "a" dei Quadri: IV e V della Tabella 1, dei Quadri IV e V della Tabella 2, nonché dei Quadri IV e V della Tabella 3 allegate al citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«a) In caso di nomina del maggiore generale a Direttore generale o incarico corrispondente, in relazione ad esigenze ordinarie, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado. Il Direttore generale o corrispondente è posto in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche del grado e tale posizione non rileva ai fini del computo delle eccedenze di cui agli articoli 906 e seguenti del decreto legislativo n. 66 del 2010.»

— Si riporta il testo della nota "a-bis" dei Quadri: IV e V della Tabella 1, allegata al citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come inserito dal presente decreto:

«a-bis) Il volume organico può essere incrementato di una unità con determinazione del Ministro della difesa all'atto della formazione del quadro di avanzamento. Contestualmente la predetta unità è sottratta dal ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni ed è a quest'ultimo riportata in incremento, con corrispondente sottrazione dal volume organico del corpo, al 30 dicembre dell'anno successivo a quello di apertura del quadro di avanzamento.»



— Si riporta il testo della nota “a-bis” dei Quadri: IV e V della Tabella 3, allegata al citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserito dal presente decreto:

«a-bis: Il volume organico può essere incrementato di una unità con determinazione del Ministro della difesa all’atto della formazione del quadro di avanzamento. Contestualmente la predetta unità è sottratta dal ruolo naviganti normale ed è a quest’ultimo riportata in incremento, con corrispondente sottrazione dal volume organico del corpo, al 30 dicembre dell’anno successivo a quello di apertura del quadro di avanzamento.».

Note all’art. 6:

— Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 2233-bis del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2233-bis (Regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare a decorrere dall’anno 2016). — 1. Dal 1° gennaio 2016 e sino all’anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui all’art. 2209-ter, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente è annualmente fissato, con decreto del Ministro della difesa, secondo i seguenti criteri:

a) – c) (Omissis).;

c-bis) per gli anni 2017 e 2018, in relazione a specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, in deroga ai criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), il decreto che fissa il numero delle promozioni a scelta può prevedere una riduzione del numero delle promozioni annuali al grado di colonnello o grado corrispondente stabilite dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente codice, nel limite massimo del 30 per cento con arrotondamento all’unità per difetto. Il numero di promozioni non conferite non può essere riportato in aumento per l’anno successivo.».

— Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 2236-bis del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2236-bis (Regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali del ruolo normale del corpo dello stato maggiore della Marina). — 1. Fino all’inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di tenente di vascello dei sottotenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore con anzianità 2014, i periodi minimi di imbarco e i titoli richiesti sono i seguenti: 3 anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore; aver conseguito la laurea specialistica.».

Note all’art. 7:

— Si riporta il testo del comma 4 dell’art. 682 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente decreto:

«Art. 682 (Alimentazione dei ruoli dei marescialli). — (Omissis).

4. Ai concorsi di cui all’art. 679, comma 1, lettera a), possono partecipare:

a) i giovani che:

1) – 2) (Omissis).;

3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell’anno in cui è bandito il concorso, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all’ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;

b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando:

1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell’anno in cui è bandito il concorso, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all’ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;

2) – 3) (Omissis).;

4) sono in possesso della qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.

5. (Omissis).

5-bis. Per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possono essere altresì banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di Maresciallo e corrispondenti, giovani:

a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al Corpo delle capitanerie di porto;

b) di età non superiore a 32 anni alla data indicata nel bando di concorso.

6. (Omissis).».

— Si riporta il testo dell’art. 760 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 760. (Svolgimento dei corsi e nomina nel grado). — 1. Il personale vincitore del concorso di cui all’art. 679, comma 1, lettere a) e b), è tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, nonché il tirocinio complementare fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni, agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità, alle esigenze specifiche di Forza armata, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonché alle preferenze espresse dagli arruolati; al termine del periodo di formazione e istruzione nonché dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi sono sottoposti a esami e trattenuti d’ufficio per il periodo necessario all’espletamento delle prove.

1-bis. In relazione alle esigenze delle Forze armate, per il personale vincitore del concorso di cui all’art. 679, comma 1, lettera b), può essere previsto, in alternativa al corso di cui al comma 1, un corso di qualificazione di durata comunque non inferiore a sei mesi.

2. Al superamento degli esami sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali; gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile.

3. Agli allievi si applicano le disposizioni previste dal regolamento per lo svolgimento dei corsi.

4. Gli allievi impediti da infermità temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l’immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive e, se le predette cause non comportano proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l’anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi.

4-bis. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all’art. 679, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di cui al comma 1 del presente articolo, al superamento degli esami è nominato, sulla base della stessa graduatoria di merito del personale di cui all’art. 679, comma 1, lettera a), maresciallo o grado corrispondente in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali.

5. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all’art. 679, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di qualificazione di cui al comma 1-bis, è inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell’ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 1, concluso nell’anno.

5-bis. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui all’art. 682, comma 5-bis, frequentano corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalità sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore.

5-ter. L’anzianità relativa dei marescialli di cui al comma 5-bis è rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso applicativo. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i marescialli che hanno frequentato il corso di cui al comma 1 e comunque prima di quelli di cui al comma 5, iscritti in ruolo nello stesso anno.



5-*quater*. I candidati che non superano il corso applicativo di cui al comma 5-*bis* sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se già in servizio, in tal caso il periodo svolto quale allievo è riconosciuto come servizio effettivamente svolto. Il periodo di durata del corso non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.»

— Si riporta il testo del comma 6-*bis* dell'art. 1056 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come inserito dal presente decreto:

«Art. 1056 (*Avanzamento ad anzianità dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente*). — (*Omissis*).

6-*bis*. I quadri d'avanzamento ad anzianità sono pubblicati sui portali istituzionali della rispettiva Forza armata.»

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1059 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1059 (*Avanzamento a scelta dei sottufficiali*). — (*Omissis*).

5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei fogli d'ordine ministeriali sui portali istituzionali della rispettiva Forza armata.

6. - 7. (*Omissis*).»

— Si riporta il testo del comma 6-*bis* dell'art. 1062 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come inserito dal presente decreto:

«Art. 1062 (*Avanzamento per meriti eccezionali dei sottufficiali e dei graduati*). — (*Omissis*).

6-*bis*. I primi marescialli e gradi corrispondenti conseguono la promozione per meriti eccezionali nel grado di sottotenente del ruolo speciale secondo gli ordinamenti di Forza armata.»

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1275 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1275 (*Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare*). — 1. Per la Marina militare è esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o in reparti operativi il personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici.

2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, esclusivamente il personale in servizio che ricopre incarichi attinenti alla specifica categoria o specialità o specializzazione posseduta e previsti dall'ordinamento di Forza armata presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.

3. - 6-*bis*. (*Omissis*).»

— Si riporta il testo del comma 4-*bis* dell'art. 1280 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1280 (*Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli della Marina militare*). — (*Omissis*).

4-*bis*. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera *d*), 3, lettera *e*), e 4, lettera *d*), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, definiti dall'ordinamento di Forza armata.

5. (*Omissis*).»

— Si riporta il testo del comma 3-*bis* dell'art. 1287 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1287 (*Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti della Marina militare*). — (*Omissis*).

3-*bis*. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera *e*), e 3, lettera *e*), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, definiti dall'ordinamento di Forza armata.

4. (*Omissis*).»

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dei commi 1, lettera *b*) e 3, dell'art. 2197 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2197 (*Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare*). — 1. Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma, sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, fatti salvi i concorsi già banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 679, in misura:

a) non superiore al 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali;

b) non inferiore al 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo sergenti e al ruolo dei volontari, in servizio permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite della metà agli appartenenti al ruolo dei sergenti che abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di «superiore alla media» o giudizio corrispondente, fermi restando i requisiti previsti all'art. 682, comma 5. I rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio permanente con sette anni di servizio comunque prestato di cui almeno quattro in servizio permanente.

2. - 2-*quater*. (*Omissis*).

3. (abrogato).»

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dei commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'art. 842 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente decreto:

«Art. 842 (*Appartenenti al ruolo dei volontari in ferma o in rafferma*). — (*Omissis*).

3-*bis*. I volontari in ferma prefissata sono impiegati secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti, prevedendo turni di riposo per l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, disciplinati da apposita normativa di Forza armata.

3-*ter*. I volontari in ferma prefissata quadriennale sono impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari in servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti.»

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 968 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 968 (*Abilitazione*). — 1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati, addetti ai servizi della circolazione aerea e della difesa aerea del territorio, per poter essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo devono essere in possesso di apposita abilitazione conseguita con il superamento dei corsi formativi all'uopo istituiti dal Ministero della difesa.

2. (*Omissis*).

2-*bis*. I graduati possono conseguire solo il I grado di abilitazione ed essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo con le medesime modalità previste per i sottufficiali.»

— Si riporta il testo del comma 3-*bis* dell'art. 1308 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1308 (*Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare*). — 1.-3. *Omissis*.

3-*bis*. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera *d*), e 3, lettera *e*), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, definiti dall'ordinamento di Forza armata.

4. (*Omissis*).»

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1309 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente decreto:

«Art. 1309 (*Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare*). — 1.-2. (*Omissis*).


2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, solo il personale che ricopre incarichi attinenti alla specifica categoria o specialità o specializzazione posseduta e previsti dall'ordinamento di Forza armata presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.

3. - 5. (*Omissis*).»

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1798 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1798 (*Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari*). — 1. Agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e agli allievi delle carriere iniziali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono attribuite le paghe nette giornaliere nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrico del grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente nella misura percentuale di cui al comma 2 all'art. 1791.

2. - 6. (*Omissis*).»



Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dei commi 1 e 2, lettere a) e b) dell'art. 2209-septies del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2209-septies (Disposizioni transitorie intese ad estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare). — 1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, ivi compreso quello di cui all'art. 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), non altrimenti riassorbibile con le modalità di cui all'art. 2209-quinquies, qualora si trovi nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza.

2. Il personale di cui al comma 1 è collocato in aspettativa per riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianità anagrafica, secondo il seguente ordine di priorità:

a) a domanda al 31 dicembre di ciascun anno, per il personale che al 1° gennaio dell'anno di riferimento sia a non più di sette anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado e il corpo di appartenenza;

b) d'ufficio al 31 dicembre dell'anno di scadenza di ciascuna programmazione triennale di cui all'art. 2209-quater, per il personale a non più di tre anni dal compimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio permanente e qualora abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato.

3. (Omissis).».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2209-octies del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente decreto:

«Art. 2209-octies (Disposizioni transitorie per la destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare). — 1. A decorrere dall'anno 2017, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare, accertati secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata ad alimentare il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in misura non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento, informato il Consiglio centrale della rappresentanza militare.».

— Si riporta il testo dei commi 2 e 6 dell'art. 2229 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente decreto:

«Art. 2229 (Regime transitorio del collocamento in ausiliaria). — 1. Omissis.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall'art. 2230 e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e 583. Se nell'ambito di una categoria di personale il numero delle domande è inferiore al contingente annuo massimo di cui all'art. 2230, le residue posizioni possono essere portate in aumento nell'altra, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal periodo precedente.

3. - 5. (Omissis).

6. Fino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni.».

— Si riporta il testo dell'art. 2230, comma 1, lettere g), h), i) e l) del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente decreto e lettere m-bis), m-ter), m-quater) e m-quinquies) del medesimo articolo come inseriti dal presente decreto:

«Art. 2230 (Unità di personale da collocare in ausiliaria). — 1. Le unità di personale da collocare in ausiliaria in relazione a quanto disposto dall'art. 2229, sono così determinate per l'anno di riferimento:

- a) 2010: ufficiali: 18; marescialli: 350; totale: 368;
- b) 2011: ufficiali: 33; marescialli: 550; totale: 583;
- c) 2012: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630;
- d) 2013: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630;

- e) 2014: ufficiali: 38; marescialli: 650; totale: 688;
- f) 2015: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630;
- g) 2016: ufficiali: 65; marescialli: 643; totale: 708 ;
- h) 2017: ufficiali: 65; marescialli: 830; totale: 895;
- i) 2018: ufficiali: 60; marescialli: 251; totale: 311;
- l) 2019: ufficiali: 55; marescialli: 297; totale: 352;
- m) 2020: ufficiali: 29; marescialli: 226; totale: 255;
- m-bis) 2021: ufficiali: 40; marescialli: 200; totale 240;
- m-ter) 2022: ufficiali: 50; marescialli: 206; totale 256;
- m-quater) 2023: ufficiali: 61; marescialli: 265; totale 326;
- m-quinquies) 2024: ufficiali: 60; marescialli: 284; totale 344.».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 36 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 36 (Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero). — 1. L'addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti e assistenti, il personale militare e civile assegnato dal Ministero della difesa nei limiti dei posti di organico di cui al comma 2 e dei connessi oneri.

2. I posti d'organico dell'ufficio di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e finanze.».

— Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 2259-ter del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2259-ter (Riduzione graduale delle dotazioni organiche del personale civile). — (Omissis).

7. A decorrere dall'anno 2017, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata ad alimentare i fondi per la retribuzione delle produttività del personale civile del Ministero della difesa in misura non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento, sentite le organizzazioni sindacali, con le modalità previste dal citato articolo.».

— Si riporta il testo dei commi 2, 3 e 5 dell'art. 2259-quater del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2259-quater (Piani di miglioramento individuale della professionalità del personale civile). — (Omissis).

2. Le esigenze di formazione di cui al comma 1 devono essere assolte entro i corrispondenti anni del «Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici», di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. Le esigenze straordinarie e urgenti di formazione di cui al comma 1 possono essere assolte dal Polo di formazione unico di cui all'art. 1013, comma 5-bis e dagli enti di formazione della Difesa nonché dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.


3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Capo di stato maggiore della difesa approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un programma annuale di formazione, da attuare tramite i centri di formazione di cui al comma 2, anche attraverso strutture decentrate, che individua in particolare:

a) moduli formativi dedicati alla riconversione professionale del personale civile appartenente all'area seconda, ai fini del reimpiego nell'ambito del Ministero della difesa ovvero del trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa con le amministrazioni di destinazione;

b) moduli formativi di base e di specializzazione, per ottimizzare l'impiego del personale civile assegnato agli arsenali, agli stabilimenti, ai poli di mantenimento, ai centri tecnici e polifunzionali e agli enti e reparti della Difesa;

c) moduli formativi destinati al personale militare di grado corrispondente alle qualifiche funzionali delle aree seconda e terza, al fine di agevolare l'attuazione del piano di programmazione triennale scorsevole dei transiti nei ruoli del personale civile delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 2209-quater, d'intesa con le amministrazioni di destinazione.

4. (Omissis).



5. Il Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce annualmente il numero dei posti da riservare a favore del personale civile per la partecipazione ai corsi svolti presso i centri di formazione militare, con esclusione dei corsi di cui all'art. 715, comma 2, nonché agli articoli 716, 717, 720, 722, 723, 725, 728, 731, 734, 736, 737, 739, 743, 750, 754, 755, 756, 757, 758, 760, 765, 773, 775, 776, 781, 783 e 786 e di altri corsi la cui partecipazione è riservata al solo personale militare. La percentuale dei posti da riservare è pari a non meno del 20 per cento dei posti disponibili.

6. (Omissis).».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2259-*sexies* del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2259-*sexies* (*Enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata*). — 1. Fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga all'art. 51 del presente codice, le dotazioni organiche di ciascuno degli enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata, di cui all'art. 47, comma 1, lettera c), sono stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui all'art. 2259-*ter*, comma 2. In coerenza con i piani di riduzione graduale del personale, nonché con gli obiettivi di efficienza e di gestione economica, da conseguire anche attraverso l'avvio di un processo di internalizzazione di servizi e lavori, per ciascun ente, in relazione alle esigenze connesse con i compiti istituzionali e con i programmi di lavoro, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore di Forza armata per il tramite del Capo di stato maggiore della difesa, sentite le organizzazioni sindacali per le materie di competenza, si provvede alla ricognizione annuale dell'organico effettivo di personale militare e civile e ad apportare le coerenti modifiche ordinarie, anche rimodulando la ripartizione interna di compiti e funzioni. Con il medesimo decreto può essere rideterminato il grado dell'ufficiale preposto a ricoprire la carica di direttore dell'ente, nonché, nei casi di perdurante vacanza di una o più cariche apicali, il personale, con i relativi requisiti di grado o qualifica, idoneo a ricoprire le cariche stesse in seno all'ente.

2. -3. (Omissis).».

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1836 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1836 (*Fondo casa*). — (Omissis).

3. Con il regolamento sono stabilite le modalità di gestione del fondo di cui al comma 1.

4. (Omissis).».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 168 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 168 (*Attribuzioni del Vice comandante generale*). — (Omissis).

4. Il Vice comandante generale esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Comandante generale e lo coadiuva, assolvendo le funzioni e i compiti delegati; presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri e su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli Alti Comandi dell'Arma.».

— Si riporta il testo del comma 1, alinea, dell'art. 583 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 583 (*Oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma*) — 1. Gli oneri riferiti alle consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, determinate con decreto del Ministro della difesa, di cui all'art. 2207, sono stabiliti, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dall'art. 582, nei seguenti importi in euro:

a) - o) (Omissis).».

— Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 909 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 909 (*Norme comuni alla riduzione dei quadri*). — (Omissis).

8. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento.

9. (Omissis).».

— Si riporta il testo del comma 1, lettera b), dell'art. 1053 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1053 (*Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali*). — 1. Il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:

a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, hanno raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'art. 1093;

b) gli ufficiali già giudicati idonei e non iscritti in quadro;

c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perché sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione.

4. (Omissis).».

— Si riporta il testo del comma 1, lettera a), dell'art. 1097 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1097 (*Forme di avanzamento*). — 1. L'avanzamento degli ufficiali avviene:

a) ad anzianità, per i gradi di tenente, capitano, maggiore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e tenente colonnello e gradi corrispondenti;

b) a scelta, per i gradi di maggiore, esclusi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti.».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1244 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1244 (*Estensione di norme*). — 1. Agli ufficiali piloti e navigatori di complemento sono estese in quanto applicabili le altre norme sull'avanzamento degli ufficiali.».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2210 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2210 (*Ruoli a esaurimento degli ufficiali*). — 1. Sono previsti i seguenti ruoli a esaurimento per gli ufficiali:

a) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Esercito italiano;

b) ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito italiano;

c) ruolo a esaurimento in servizio permanente della Marina militare;

d) ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare;

e) ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto;

f) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Aeronautica militare;

g) ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare;

h) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

i) ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri.

2. Gli ufficiali dei predetti ruoli in servizio vi permangono a esaurimento.

3. Il grado vertice per i ruoli di cui al comma 1, lettere a), c), f) e h) è, fino alla vigilia della cessazione dal servizio attivo, quello di tenente colonnello.

4. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei ruoli di cui al comma 1, lettere b), d), e), g) e i), sono stabiliti come segue:

a) maggiore o grado corrispondente: 63 anni;

b) ufficiali inferiori: 61 anni.».

— Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 2216 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2216 (*Contingente di inquadramento dei volontari in ferma prefissata di un anno*). — 1. Al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno, necessari per raggiungere la consistenza totale stabilita dall'art. 798-*bis* e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall'art. 2207, è computato un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure di seguito indicate: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti e 747 volontari in servizio permanente.



2. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall'art. 2207, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:

- a) 478 unità, in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;
- b) 406 unità, in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.»

— Si riporta il testo del comma 1, lettera v) dell'art. 2136 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2136 (*Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza*). — 1. Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell'ordinamento militare:

- (*Omissis*).;
- v) (soppressa).;
- (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2224 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2224 (*Rafferre dei volontari di truppa*). — 1. L'ammissione alle rafferme di cui all'art. 954 è subordinata al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle consistenze organiche previste:

a) fino al 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall'art. 2207, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2025, ovvero dal giorno successivo al diverso termine stabilito ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, dall'art. 798-bis.

2. I criteri e le modalità di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.».

— Si riporta il testo del comma 1, numero 151) dell'art. 2268 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente decreto:

«Art. 2268 (*Abrogazione espressa di norme primarie*). — 1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni:

- 1) – 150) (*Omissis*).;
- 151) regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, esclusi articoli 5 e 19;
- (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 1, numero 111) dell'art. 2269 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2269 (*Abrogazione espressa di norme secondarie*). — 1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi secondari e le successive modificazioni:

- (*Omissis*).;
- 111) (soppresso).;
- (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 1, numero 10) dell'art. 2270 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2270 (*Norme che rimangono in vigore*). — 1. In attuazione dell'art. 14, comma 14, legge 28 novembre 2005, n. 246, restano in vigore i seguenti atti normativi primari, e le relative successive modificazioni:

- (*Omissis*).;
- 10) regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156: art. 5 e 19;
- (*Omissis*).».

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettere o), p), q), t) e v) della legge 12 gennaio 1991, n. 13 (Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica) che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1991, n. 14, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1. — 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente:

a) – n) (*Omissis*).;

o) nomine di militari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, per le quali il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, prevede l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica;

p) (soppressa);

q) (soppressa);

r) – s) (*Omissis*).;

t) (soppressa);

u) (*Omissis*).;

v) (soppressa);

z) – ii) (*Omissis*).;

2. L'elencazione degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, contenuta nel comma 1, è tassativa e non può essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso.».

— Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 29 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 29 (*Comando operativo di vertice interforze*). — 1. Il Comando operativo di vertice interforze, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonché delle esercitazioni interforze e multinazionali, assicurando le necessarie forme di collegamento con i Comandi operativi di componente delle Forze armate.

1-bis. Il comandante del Comando operativo di vertice interforze è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa sentito il Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo.

2. Le norme disciplinanti l'ordinamento del Comando operativo di vertice interforze sono stabilite nel regolamento.».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 112 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 112 (*Organizzazione operativa della Marina militare*). — 1. Il Comando in capo della Squadra navale è il vertice dell'organizzazione operativa della Marina militare, dipende direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina militare ed è retto da un ammiraglio di squadra nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.


2. Dal Comando di cui al comma 1 dipendono direttamente le unità navali, i comandi operativi che le raggruppano e i reparti delle forze operative, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, che, con medesimo atto, ne determina anche l'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni.».

— Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 142 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 142 (*Comando della squadra aerea*). — 1. Il Comando della squadra aerea, retto da un generale di squadra aerea e posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, esercita le attribuzioni in materia di addestramento, predisposizione e approntamento operativo dei reparti, affinché gli stessi acquisiscano e mantengano i previsti livelli di prontezza operativa.

1-bis. Il Comandante della squadra aerea è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.

2. L'articolazione del Comando, le sedi, l'ordinamento e le funzioni delle unità e dei reparti dipendenti sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.».



— Si riporta il testo dell'art. 852 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 852 (*Conferimento del grado*). — 1. Il grado è conferito con atto di nomina o con atto di promozione.

1. Il grado è conferito con atto di nomina o con atto di promozione.

2. Il grado iniziale è conferito:

a) per gli appartenenti ai ruoli degli ufficiali con decreto del Ministro della difesa, per gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente, con determinazione dirigenziale;

b) per gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante generale;

c) per i militari di truppa, con determinazione del rispettivo comandante di corpo.»

— Si riporta il testo dell'art. 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto:

«Art. 94 (*Ordinamento del Comando operativo di vertice interforze*). — 1. (abrogato).

2. Gli organici del Comando sono stabiliti su base di equilibrata rappresentatività delle Forze armate con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, che definisce anche la sua ulteriore articolazione. ».

16G00100

DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2016, n. 92.

Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante disposizioni di delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare l'articolo 1, commi 610 e 613;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35;

Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Ritenuto che il tempestivo esercizio della delega consentita, con l'attuazione anche parziale del regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 17, della legge 28 aprile 2016, n. 57, il mantenimento in servizio senza soluzione di continuità e previo giudizio di conferma, dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, attesa l'imminente scadenza del periodo di proroga di cui all'articolo 1, commi 610 e 613, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2016;

Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2016;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Primo mandato dei magistrati onorari in servizio

1. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'articolo 2.

2. L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età.

Art. 2.

Procedura di conferma

1. La domanda di conferma è presentata, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al capo dell'ufficio giudiziario per il quale la conferma è richiesta. Relativamente all'ufficio del giudice di pace la domanda di conferma è presentata al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio. La domanda di conferma è trasmessa al Consiglio giudiziario.

2. Il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica redigono un rapporto sull'attività svolta dal magistrato onorario, relativo alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza, all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza, dell'imparzialità e dell'equilibrio. Ai fini della redazione del rapporto sono esaminati, a campione, almeno dieci verbali di udienza e dieci provvedimenti, relativi ai due anni precedenti. Il rapporto, unitamente alla copia degli atti e dei provvedimenti esaminati, all'autorelazione del magistrato onorario, alle statistiche dell'attività svolta nei due anni precedenti e ad ogni altro documento ritenuto utile, è trasmesso al Consiglio giudiziario.

3. Il Consiglio giudiziario stabilisce, con delibera da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per la selezione dei verbali di udienza e dei provvedimenti.

4. La sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal presente decreto, esprime il giudizio di idoneità ai fini della conferma. Il giudizio è espresso a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile, previa audizione dell'interessato, se ritenuta necessaria, e sulla base degli elementi di cui al comma 2, tenuto conto altresì del parere del Consiglio dell'ordine territoriale forense del circondario in cui ha sede l'ufficio presso il quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni. Il parere del Consiglio dell'ordine territoriale forense indica i fatti specifici incidenti sulla idoneità a svolgere le funzioni, con particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.

